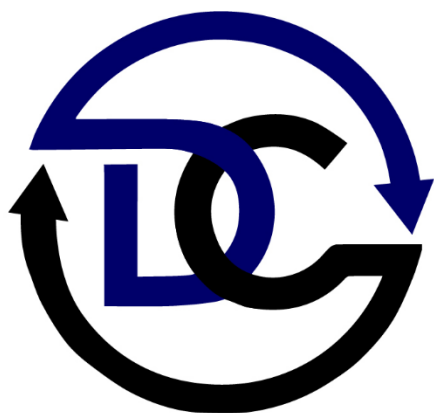




DEL CONTE S.r.l.

Carta da Macero

***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO Decreto Legislativo 231
DEL CONTE SRL***

1. GLOSSARIO

Significato di alcune parole e locuzioni, di frequente utilizzo nella presente materia:

- ☐ ATTIVITA' SENSIBILI: attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati;
- ☐ CCNL: contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile;
- ☐ CONSULENTI: coloro che agiscono in nome e per conto della Società sulla base di apposito mandato o di altro vincolo di consulenza o collaborazione;
- ☐ DESTINATARI: coloro che agiscono per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società. Fra i destinatari del presente Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i consulenti esterni, i partner commerciali quali distributori, i fornitori;
- ☐ DIPENDENTI: tutti i lavoratori subordinati della Società, ivi inclusi i dirigenti;
- ☐ LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA: linee guida per la predisposizione del Modello organizzativo diffuse da Confindustria ed approvate dal Ministero della Giustizia, al termine del procedimento di controllo effettuato sulle stesse ai sensi dell'art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/2001 e del D.M. 201/2003;
- ☐ ORGANI SOCIALI: Amministratore Unico e Collegio Sindacale;
- ☐ PARTNER: controparti contrattuali della Società, quali ad esempio i fornitori, ovvero soggetti con cui la Società addivene ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Società stessa nell'ambito delle attività sensibili;
- ☐ PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: l'insieme degli enti pubblici che concorrono all'esercizio ed alle funzioni dell'amministrazione dello stato, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- ☐ RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA: particolare forma di responsabilità, introdotta nell'ordinamento italiano dal D. Lgs. n. 231/01 a carico degli enti forniti di personalità giuridica nonché delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, che si configura quando un loro soggetto apicale o sottoposto commetta uno dei reati specificamente e tassativamente elencati nel decreto e l'ente tragga un vantaggio o un beneficio dal reato;
- ☐ SOGGETTO APICALE: soggetto che riveste funzioni di rappresentanza dell'ente, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché colui che esercita funzioni di gestione e di controllo, anche di fatto, dell'ente.
- ☐ SOGGETTO SUBORDINATO: persona sottoposta alla vigilanza e al controllo di uno dei soggetti in posizione apicale.

2. PRAFAZIONE

Nella struttura del presente Modello Organizzativo si distinguono una “Parte Generale” — rappresentativa del quadro normativo di riferimento, dell’organizzazione societaria nel suo complesso, del progetto per la realizzazione e degli elementi fondamentali e finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dell’Organismo di Vigilanza, del sistema disciplinare, delle modalità di formazione e di comunicazione — e le “Parti Speciali”, che riguardano l’applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella “Parte Generale” con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/01 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Nelle “Parti Speciali” che seguono sono analizzati rispettivamente:

- PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI
- PARTE SPECIALE B – REATI DI FALSITA’ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI IN BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
- PARTE SPECIALE C – REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
- PARTE SPECIALE D – REATI SOCIETARI E TRIBUTARI
- PARTE SPECIALE E – REATI CONCERNENTI L’IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
- PARTE SPECIALE F – REATI RELATIVI ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, IN MATERIA DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, DI TERRORISMO, DI RICETTAZIONE, DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA, DI AUTORICICLAGGIO, DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
- PARTE SPECIALE G – REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE
- PARTE SPECIALE H – REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
- PARTE SPECIALE I – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE
- PARTE SPECIALE L – REATI AMBIENTALI
- PARTE SPECIALE M – REATI CONTRO LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

In considerazione dell’analisi del contesto aziendale, dell’attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente soggette a rischio reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti oggetto delle singole Parti Speciali cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

Con riferimento alle altre famiglie di reato previste dal Decreto, e precisamente con riguardo ai delitti contro la vita e l’incolumità individuale ex art. 25-quater del D Lgs. n. 231/011, ai reati e illeciti amministrativi di *market abuse* ex art. 25-sexies del D. Lgs. 231/012, reati di razzismo e xenofobia ex art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/01, reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ex art. 25-quaterdecies, si è ritenuto che la commissione dei reati previsti nelle stesse possa essere stimata non significativa in forza dell’ambito di attività della Società e che, in ogni caso, gli strumenti di controllo approntati per prevenire i reati trattati nelle singole parti speciali e ritenuti maggiormente rilevanti, sulla base dell’analisi effettuata, possono costituire, unitamente al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni legislative, un presidio anche per la prevenzione di tali reati.

Ogni Parte Speciale è composta da:

- un primo paragrafo dedicato alla descrizione delle “**Fattispecie rilevanti**”;
- un secondo paragrafo volto alla “**Identificazione delle aree e delle attività sensibili**”. Alla luce dell’analisi dei rischi (o *risk assessment*), svolta in conformità a quanto prescritto dall’art. 6, comma 2 lettera a) del d.lgs. 231/01, è stato possibile evidenziare le aree e le attività potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati ritenuti rilevanti e le funzioni aziendali coinvolte. Nel Modello vengono anche indicate le attività sensibili, al fine di chiarire quali siano gli ambiti di attività nei quali è più alto il rischio di commissione di ciascun gruppo di reati.
- un terzo paragrafo volto a disciplinare le indicazioni relative ai “**Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali**”. I “**Principi di comportamento**” sono volti a richiamare l’osservanza del Codice Etico, nonché a specificare le regole di condotta che devono ispirare il comportamento dei destinatari del

Modello al fine di prevenire la commissione dei singoli gruppi di reati. I “**Principi di attuazione dei processi decisionali**”, invece, sono finalizzati a dettare gli “specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”, in conformità a quanto disposto dal Legislatore all’art. 6, comma 2 lettera b) del Decreto.

1 Nello specifico si fa riferimento al reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (ad. 583-bis c.p.).

2 Nello specifico si fa riferimento ai reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUE) e manipolazione del mercato (art. 185 TUE) e agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUE) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUE).

3. FINALITA’

La previsione delle “Parti Speciali” all’interno del Modello consente, nell’ambito di ciascuna delle macro-aree elaborate con riferimento ai gruppi di illecito previsti dal D. Lgs. 231/01 e ritenuti rilevanti per la Società, di individuare le attività sensibili alle quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione del rischio di commissione dei reati e per il tempestivo aggiornamento del Modello, tramite gli eventuali interventi che si rendessero a vario titolo necessari (ad es. novità normative, mutamenti organizzativi aziendali).

Le prescrizioni contenute nelle “Parti Speciali” interagiscono con i principi comportamentali contenuti nelle procedure aziendali e nel Codice Etico che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società.

I principi di controllo individuati nel seguito del presente documento sono vincolanti per i destinatari del Modello e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) e in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza.

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella “Parte Generale” e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica; in caso di violazione di tali obblighi, infatti, la Società reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio descritto nella medesima “Parte Generale”.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i destinatari del Modello sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione dello stesso;

- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001;

- Codice Etico;

- Linee guida/procedure/regolamenti;

- Procure, deleghe e comunicazioni organizzative;

- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché delle *best practice* di settore, prevede con riferimento alle aree e alle attività sensibili individuate:

- *standard di controllo generali*, applicabili a tutte le attività sensibili;
- *standard di controllo specifici*, applicabili a determinate aree e attività sensibili e riportati nelle singole Parti Speciali.

4.1. Standard di controllo generali

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le attività sensibili sono i seguenti:

- *segregazione delle funzioni/attività*: si richiede il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- *norme/circolari*: devono esistere all'interno dell'azienda disposizioni e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento di ogni attività sensibile nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- *poteri autorizzativi e di firma*: i poteri autorizzativi e di firma devono: (a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (b) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- *tracciabilità*: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata e archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere previsto espressamente il divieto di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate ovvero, a seconda dei casi, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere dette registrazioni.

4.2. Standard di controllo specifici

Sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, gli standard di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:

- a) tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello statuto, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- b) siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) per tutte le operazioni:
 - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
 - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti e un sistema delle deleghe e procure;
 - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
 - non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
 - l'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate in conformità alle norme sulla tutela della privacy, anche regolamentari;
 - sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;

- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.

Con riferimento alle attività sensibili che presentano un elevato grado di complessità e di specificità nell'elaborazione dei presidi di controllo si è tenuto conto delle normative di riferimento e degli standard internazionali per l'implementazione dei sistemi di gestione certificati.

5. Linee Guida di Confindustria

Il presente Modello si ispira alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/01" emanate da Confindustria (e periodicamente aggiornate) che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti cardine:

a. individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
b. predisposizione di un sistema di controllo, in grado di prevenire i rischi, le cui componenti più rilevanti sono:

☐ codice etico

☐ sistema organizzativo

☐ procedure manuali ed informatiche

☐ sistemi di controllo e gestione

☐ comunicazione al personale e sua formazione c. le componenti del controllo interno devono rispondere ai seguenti principi:

☐ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione

☐ documentazione dei controlli d. individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue: ☐ autonomia e indipendenza

☐ professionalità ☐ continuità di azione e. obblighi di informazione dell'organismo di controllo f. previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello. Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti il singolo Modello deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

PARTE GENERALE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. Natura della responsabilità

1.2. Con il D. Lgs. n. 231/01, è stata dettata la *"Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*. In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica, alle Società, ed alle associazioni anche prive di personalità giuridica. Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/01, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *"nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia"*. Il D. Lgs. n. 231/01 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità degli enti di tipo "amministrativo", in ossequio al dettato dell'art. 27, comma primo, della nostra Costituzione (che prevede che la responsabilità penale è personale), ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale". La responsabilità amministrativa delle

Società è, a tutti gli effetti, autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima. Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle Società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria Società, da amministratori e/o dipendenti. Il D. Lgs. n. 231/01 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle Società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva, in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla Società ai sensi dell'art. 5 del Decreto stesso. La responsabilità amministrativa della Società è, tuttavia, esclusa se la Società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi.

1.3. Criteri di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce il presupposto per l'applicabilità della disciplina dallo stesso dettata.

Il Decreto prevede criteri di imputazione di natura oggettiva e criteri di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di enti).

Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

a) Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dalla condizione che il reato – o l'illecito amministrativo – sia commesso *“nell'interesse o a vantaggio dell'ente”*. La responsabilità della Società sorge, quindi, qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse della stessa ovvero per favorirla, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. Si tratta, dunque, di un criterio che si sostanzia nella finalità – anche non esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato positivo che la Società ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

La Società non è responsabile se il fatto illecito sia stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto *“nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”*³. Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità della Società, per contro la responsabilità sorge se l'interesse è comune alla Società ed alla persona fisica o è riferibile in parte all'uno in parte all'altro.

b) Il secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal soggetto autore del fatto illecito. Come sopra anticipato, infatti, la Società è responsabile per l'illecito commesso nel suo interesse o a suo vantaggio solo qualora sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il Decreto raggruppa in due categorie:

- *“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”*, o da coloro che *“esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo”* dell'ente quali, ad esempio, il legale rappresentante, il consigliere, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente” (i c.d. soggetti in posizione apicale: art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 231/01);

- *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali”* (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione: art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/01). Appartengono a tale categoria coloro i quali eseguono nell'interesse dell'ente le decisioni adottate dai vertici sotto la direzione e la vigilanza dei soggetti apicali. Possono essere ricondotti a questa categoria, oltre che i dipendenti dell'ente, tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dello stesso, quali, a titolo di esempio, i collaboratori, i parasubordinati e i consulenti.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al concorso di persone nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto “qualificato” ponga in

³ La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/01, nella parte relativa all'art. 5, comma 2, afferma: *“Il secondo comma dell'articolo 5 mutua dalla lett. e) della delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell'ente quando le persone fisiche (siano esse apici o sottoposti) abbiano agito nell'interesse esclusivo,*

proprio o di terzi. La norma stigmatizza il caso di “rottura” dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all’ente perché non realizzato neppure in parte nell’interesse di questo. E si noti che, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera dunque in deroga al primo comma)”.

essere, neppure in parte, l’azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che questi fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.

Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Il Decreto tratteggia la responsabilità della Società come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole; i criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza della Società. Quest’ultima è ritenuta responsabile qualora non abbia adottato o non abbia rispettato standard di buona gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività. La colpa della Società, e quindi la possibilità di muovere ad esso un rimprovero, dipende dall’accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell’organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

1.3. Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto esclude la responsabilità della Società, nel caso in cui, prima della commissione del reato, la Società si sia dotata e abbia efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Tuttavia, se la Società ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di un Modello organizzativo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ciò consente di evitare l’applicazione di sanzioni interdittive, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 del Decreto.

Ancora, se il Modello organizzativo viene redatto dopo la condanna ed è accompagnato dal risarcimento del danno e dalla restituzione del profitto, sarà possibile convertire la sanzione interdittiva eventualmente irrogata, in sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 78 del Decreto.

Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale.

1.3.1. Illecito commesso da soggetto apicale

Per i reati commessi dai soggetti apicali, il D. Lgs. n. 231/01 introduce una sorta di presunzione di responsabilità della Società, dal momento che si prevede l’esclusione della sua responsabilità (come previsto dall’art. 6) solo se esso dimostra che:

- a)** l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b)** il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c)** le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d)** non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le condizioni ora elencate devono concorrere tutte e congiuntamente affinché la responsabilità dell’ente possa essere esclusa. La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria “colpa organizzativa”.

1.3.2. Illecito commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale

Per i reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa, dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un M organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. n. 231/01 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 231/01 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- verifica periodica e eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il D. Lgs. n. 81/08 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro, stabilisce che il Modello organizzativo e gestionale, deve:

- prevedere anche idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività;
- in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

1.4. Tipologie di reati contemplati (cd. reati presupposto)

Le fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 possono essere ricomprese nelle seguenti categorie:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 24-bis e 25 D. Lgs. n. 231/01), e in particolare:

- ☐ malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.);

- ☐ indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.);
- ☐ truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- ☐ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- ☐ frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- ☐ concussione (art. 317 c.p.);
- ☐ corruzione per un l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ☐ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – 319-bis c.p.);
- ☐ corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- ☐ induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- ☐ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ☐ corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p. – 321 c.p.)
- ☐ peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Comunità Europee o funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.);
- ☐ traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

2. Delitti informatici e trattamenti illecito di dati (art. 24-bis D. Lgs. n. 231/01, introdotto dall'art. 7 L. n. 48/2008), e in particolare:

- ☐ falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491- bis c.p.);
- ☐ accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- ☐ detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- ☐ diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- ☐ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- ☐ installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- ☐ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- ☐ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- ☐ danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- ☐ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- ☐ frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- ☐ traffico di influenze illecite (346-bis c.p.).

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D. Lgs. n. 231/01), e in particolare:

- ☐ associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- ☐ associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. n. 286/98 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- ☐ associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- ☐ scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- ☐ sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).

4. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis D. Lgs. n. 231/01), e in particolare:

- ☐ turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- ☐ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- ☐ frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- ☐ frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- ☐ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ☐ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);

5. Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D. Lgs. n. 231/01, aggiunto dal D. L. n. 350/01, art. 6, recante "*Disposizioni*

urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", convertito in L. n. 409/01, e modificato con L. n. 99/09), e in particolare:

- ☐ falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- ☐ alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- ☐ spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- ☐ spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- ☐ falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- ☐ contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- ☐ fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- ☐ uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- ☐ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- ☐ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

6. Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/01, così come configurati dall'art. 3 D. Lgs. n. 61/02, recante la "*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le Società commerciali*", a norma dell'articolo 11 della L. n. 266/01), e in particolare:

- ☐ false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- ☐ false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- ☐ falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- ☐ falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 2624 c.c.);
- ☐ impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- ☐ indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- ☐ illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- ☐ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
- ☐ operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ☐ omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.);
- ☐ formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- ☐ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- ☐ reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- ☐ illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- ☐ aggio (art. 2637 c.c.);
- ☐ ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

7. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/01 introdotto dalla L. 157/2019), ed in particolare:

- ☐ dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, 2 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/00);
- ☐ dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/00);
- ☐ emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/00);

- ☐ occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/00);
- ☐ sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/00);

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D. Lgs. n. 231/01 introdotto dalla L. n. 7/2003 recante la "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*").

- ☐ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.)
- ☐ Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

- ☐ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- ☐ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- ☐ Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies c.p.)
- ☐ Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies c.p.)
- ☐ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- ☐ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- ☐ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.)
- ☐ Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- ☐ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis. c.p.)
- ☐ Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- 9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25-quater D. Lgs. n. 231/01 e 583-bis c.p.).
- 10. Reati contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies D. Lgs. n. 231/01 introdotto dalla L. n. 228/03 "*Misure contro la tratta delle persone*") e in particolare:
 - ☐ riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - ☐ prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - ☐ pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - ☐ detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - ☐ pornografia virtuale (art. 600-quater c.p.);
 - ☐ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - ☐ tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi (art. 601 e 602 c.p.);
 - ☐ adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
 - ☐ intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).
- 11. Reati di abuso di mercato** (art. 25-sexies D. Lgs. n. 231/01, introdotto dalla L. n. 62/05, art. 9), e in particolare:
 - ☐ abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
 - ☐ manipolazione del mercato (art. 185 TUF).
- 12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25-septies D. Lgs. n. 231/01, come introdotto dall'art. 9 della L. n. 123/07), e in particolare:
 - ☐ omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - ☐ lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- 13. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 25-octies D. Lgs. n. 231/01), e in particolare:
 - ☐ ricettazione (art. 648 c.p.);
 - ☐ riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - ☐ impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - ☐ auto riciclaggio (art. 648-ter c.p.).
- 14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-nonies D. Lgs. n. 231/01, il quale prevede la responsabilità amministrativa della Società in relazione ai delitti di cui agli artt. 171, primo comma, lett. a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies L. n. 633/41).
- 15. Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-decies D. Lgs. 231/01).
- 16. Reati ambientali** (art. 25-undecies D. Lgs. n. 231/01), e in particolare:
 - ☐ reati previsti dal c.p.:
 - inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
 - disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
 - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
 - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
 - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
 - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
 - ☐ reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D. Lgs. n. 152/06:
 - inquinamento idrico (art. 137);

- gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257);
- falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis);
- traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260);
- inquinamento atmosferico (art. 279);

☐ reati previsti dalla L. n. 150/1992 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2);

☐ reati previsti dalla L. n. 549/93 in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente o inquinamento dell'ozono;

☐ reati previsti dal D. Lgs. n. 202/07, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi o sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2) o sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).

17. Reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- duodecies D. Lgs n. 231/01).

1.5. L'apparato sanzionatorio

Ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. n. 231/01, le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) sanzione pecuniaria;
- b) sanzione interdittiva;
- c) confisca del prezzo o del profitto del reato;
- d) pubblicazione della sentenza.

La **sanzione pecuniaria** è quantificata secondo un sistema di quote, che, ai sensi dell'art. 10

D. Lgs. n. 231/01, possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1000 ed il cui valore oscilla da un minimo di euro 250,23 ad un massimo di euro 1.549,37. La determinazione dell'importo di ogni quota è rimessa alla discrezionalità del giudice, che valuta, ex art. 11 D. Lgs. n. 231/01, le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa la Società nonché la gravità del fatto, il grado della responsabilità della Società, l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. n. 231/01, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 se:

- a. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- c. la Società ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- d. è stato adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere c e d, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore ad euro 10.329,00.

Ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. n. 231/01, le **sanzioni interdittive**, che possono aggiungersi alle precedenti, sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per l'applicazione delle sanzioni interdittive occorre che di esse vi sia esplicita previsione normativa nei reati presupposto. Inoltre dette sanzioni vengono irrogate quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la Società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

La determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva è demandata alla discrezionalità del giudice, che dovrà seguire i citati criteri indicati dall'art 11. In termini di durata tali sanzioni oscillano da 3 mesi a 2 anni. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

In ogni caso, Le sanzioni interdittive non si applicano se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo.

A mente dell'art. 17 del D. Lgs. n. 231/01, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- la Società ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- la Società ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- la Società ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

L'art. 19 del D. Lgs. n. 231/01 stabilisce che la **confisca** nei confronti della Società è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

L'art. 18 del D. Lgs. n. 231/01 stabilisce che la **pubblicazione della sentenza di condanna** può essere disposta quando nei confronti della Società viene applicata una sanzione interdittiva. La stessa avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale, nonché mediante affissione nel comune ove la Società ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese della Società stessa.

Infine, va precisato che, secondo l'art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 231/01, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde la Società con il suo patrimonio.

Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 D. Lgs. n. 231/01) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

1.6. Vicende modificative dell'ente

Il D. Lgs. n. 231/01 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale della Società anche in relazione alle vicende modificative dell'ente, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. n. 231/01 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;

- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

In caso di **trasformazione**, l'art. 28 D. Lgs. n. 231/01 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di Società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di **fusione**, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 D. Lgs. n. 231/01). La persona giuridica risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle Società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le Società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 D. Lgs. n. 231/01 prevede che, nel caso di **scissione, anche parziale**, la Società scissa rimanga responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si applica alle Società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. n. 231/01 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione di un giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, secondo comma, D. Lgs. n. 231/01, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali della Società originariamente responsabile, e non a quelle della Società o dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, la Società che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- a. la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e
- b. la Società abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

Si confronti pag. 18, nella parte relativa alle sanzioni pecuniarie.

L'art. 32 D. Lgs. n. 231/01 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 D. Lgs. 231/01, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 D. Lgs. n. 231/01) modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- a. è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- b. la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.7. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 D. Lgs. n. 231/01 prevede che la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo della Società si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Importante norma, ispirata ai fini di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti della Società dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente, secondo quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, D. Lgs. n. 231/01. Tale norma, al secondo comma, detta poi un contemperamento a tale principio⁵.

La Società partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo⁶.

5 Art. 38, comma 2, D. Lgs. n. 231/01: *"Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:*

- a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;*
- b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;*
- c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario".*

6 La ratio della previsione che esclude la possibilità che il rappresentante legale della Società sia la stessa persona imputata del reato appare evidente: posto che al primo soggetto spetta il compito di assicurare alla Società le prerogative difensive nel procedimento relativo all'illecito, la potenziale conflittualità tra gli interessi delle due figure potrebbe rendere inconciliabili le linee difensive. Ciò posto, non pare dubbio che il medesimo divieto debba operare anche quando il legale rappresentante dell'ente sia imputato di un reato connesso o collegato a quello dal quale dipende l'illecito amministrativo (così Ceresa-Gastaldo, Il "Processo alle Società nel

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231", Torino, pag. 24).

La Società che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui sopra; quando non compare il legale rappresentante, la Società costituita è rappresentata dal difensore.

2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI DEL CONTE SRL

2.1. DEL CONTE SRL: la Società

DEL CONTE SRL, svolge attività di raccolta e lavorazione di carta, cartone ed assimilati, attività rivolta allo smaltimento ed al recupero di tali tipi di rifiuti.

I rifiuti cartacei che pervengono in azienda vengono selezionati, accumulati e, di volta in volta, caricati negli appositi macchinari per la lavorazione attraverso l'ausilio del mezzo meccanico con braccio a ragno.

I macchinari per il trattamento dei materiali consistono in un tritatore ed una pressa; il primo con funzione di tritare o sminuzzare il rifiuto, il secondo per la compattazione del materiale in "balle" di carta.

Tali macchine sono costituite ognuna da due parti principali: un nastro trasportatore ed una parte centrale in cui si sviluppa la lavorazione; il nastro trasportatore è dotato di appositi sistemi per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori.

Il materiale viene, attraverso l'ausilio del "ragno", preso e posizionato "alla rinfusa" sul nastro trasportatore il cui meccanismo di trasporto automatico permette che il materiale raggiunga la parte centrale della macchina che si trova a circa 3 – 4 metri da terra, ove prende luogo il processo di lavorazione. Tale parte del tritizzatore è dotata di un sistema di nebulizzazione grazie al quale i rifiuti si inumidiscono in modo tale da bloccare la produzione di polvere.

Dalla pressa, le "balle" di carta di dimensioni standard, ottenute dalla compattazione dei rifiuti, si accumulano in fila nell'ultima parte del nastro trasportatore; quindi attraverso l'utilizzo di carrelli elevatori, sono stoccate negli appositi spazi dedicati nel capannone in attesa di essere caricati sui mezzi di trasporto ed essere spediti ai clienti.

Iscritta sin dal 13.03.2007 nel Registro Imprese, la Società oggi ha sede legale e operativa in Casorate Primo (PV) alla Via dell'Industria n. 9.

Il Modello di *governance* è costituito dalla figura dell'Amministratore Unico, nella persona del Sig. Del Conte Giuseppe Fabrizio, al quale spetta la rappresentanza della Società il quale è investito di ogni potere di amministrazione della Società.

Il sistema di controllo contabile è affidato ad un Revisore dei Conti.

L'Amministratore Unico, ferme restando le proprie competenze relative alla gestione ordinaria e straordinaria della Società, dal punto di vista operativo:

☐ concorda e convalida le azioni strategiche, politiche e organizzative aziendali in modo da assicurare il buon andamento della Società;

☐ assicura un indirizzo unitario nella gestione aziendale;

☐ verifica che i mezzi siano adeguati, il personale sufficiente e addestrato;

☐ garantisce il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro;

☐ approva modifiche formali del presente Modello.

Inoltre, l'Amministratore Unico può nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori, anche generali, disciplinandone i relativi poteri.

2.1.1. Descrizione delle posizioni organizzative

Di seguito si riporta l'organigramma societario:

Con riguardo all'assetto organizzativo, le responsabilità e le aree di attività sono state così suddivise:

1. responsabile area amministrativa e finanziaria: Mattia Del Conte
2. responsabile ufficio HR: Giuseppe Fabrizio Del Conte
3. responsabile per la sicurezza e l'ambiente e RSPP: Mattia Del Conte e Giuseppe Fabrizio Del Conte
4. responsabili commerciale e acquisti: Giuseppe Fabrizio Del Conte
5. responsabile produzione: Mattia Del Conte
6. responsabile del trattamento dei dati: Giuseppe Fabrizio Del Conte

Il Responsabile produzione ha la responsabilità di coordinare il supporto specialistico necessario in fase di offerta e di erogazione del servizio, in modo da garantire l'ottimale esecuzione nel rispetto dei tempi, dei costi, delle specifiche tecniche e del livello qualitativo richiesto dal committente. In particolare:

- analizza i dati e i requisiti di base delle commesse contenuti nei documenti contrattuali del committente, verificando i livelli di sicurezza richiesti;
- si occupa della definizione dell'organizzazione di commessa;
- definisce la pianificazione di commessa e controlla le modalità di erogazione del servizio attraverso le riunioni periodiche di riesame della commessa;
- informa, forma ed addestra i nuovi assunti (producendo relativa attestazione) sulle modalità di lavoro in sicurezza nelle rispettive mansioni;
- verifica che il personale individuato e assegnato alle commesse sia adeguatamente preparato e disponga dei mezzi necessari allo sviluppo dei compiti assegnatigli;

- assicura che i lavoratori abbiano ricevuto la necessaria formazione ed addestramento per le mansioni ai quali li intende adibire.

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), in conformità al D. Lgs. n. 81/08:

- individua e valuta i fattori di rischio sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- attua le misure preventive e protettive per garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- programma sistemi di controllo per le misure adottate;
- elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- predispone programmi di informazione e formazione del personale;
- partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza e alla riunione periodica di cui all'art. 35 D. Lgs. n. 81/08;
- pianifica gli investimenti rivolti al miglioramento dell'ambiente di lavoro;
- assiste tutte le funzioni aziendali circa l'ottenimento delle condizioni ideali di lavoro in base ai mezzi a disposizione.

Il Responsabile commerciale e acquisti ha la responsabilità di:

- conseguire gli obiettivi commerciali;
- effettuare gli acquisiti verificandone i requisiti di sicurezza e di conformità alle normative;
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e redditività prefissati

In particolare:

- mantiene i contatti con i clienti;
- gestisce la scelta, valutazione e verifica l' idoneità tecnico professionali delle ditte appaltatrici;
- gestisce le richieste di offerte;
- controlla gli ordini acquisiti e redige la conferma d'ordine;
- controlla lo sviluppo della commessa per ogni problema di carattere commerciale.

Responsabile per la Sicurezza e l'Ambiente:

- individua e valuta i fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei dipendenti e di tutti gli *stakeholder*, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- attua le misure per la prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali, dell'inquinamento ambientale e per il miglioramento continuo delle prestazioni HSE (Healty Safety and Environment);
- programma i sistemi di controllo e mantiene aggiornati i piani di gestione salute, sicurezza e ambiente integrati, al fine della salvaguardia dei dipendenti e di tutte le persone coinvolte nell'attività;
- programma il sistema di controllo e mantiene aggiornato il piano di gestione qualità.

Il Responsabile area amministrativa e finanziaria si occupa di:

- assicurare il corretto adempimento di tutte le scritture contabili e di bilancio e mantenere i rapporti con le banche;
- gestire i rapporti contrattuali a qualsiasi livello;
- curare i rapporti con la P.A. e rappresentare la Società dinanzi alla stessa;
- curare le importazioni e le esportazioni;
- curare la gestione ordinaria della Società sotto il profilo amministrativo e contabile;

Responsabile ufficio Risorse Umane (HR):

- ricerca, valuta e seleziona il personale secondo le necessità delle funzioni/unità operative;
- assicura tutti gli adempimenti amministrativi connessi al rapporto di lavoro e alla gestione del personale;
- provvede (con il supporto di uno studio esterno) all'elaborazione degli stipendi verificando il corretto adempimento dei versamenti contributivi e fiscali;
- raccoglie la documentazione di ciascun dipendente/collaboratore ai fini dell'assunzione (documenti d'identità, curricula, titoli, attestati ecc.) nonché quella relativa al rapporto di lavoro intercorrente (lettera assunzione, passaggi di ruolo ecc.);
- ha il compito di definire e attuare le politiche di formazione del personale coerentemente con le strategie della Società e il rispetto della formazione obbligatoria prevista per le figure con incarichi relativi alla sicurezza;
- gestisce il rapporto di lavoro con tutto il personale (presenze, ferie, malattia ecc.);
- provvede all'emissioni di circolari informative.

Responsabile del Trattamento dei Dati:

- tratta i dati personali su istruzione documentata del titolare del trattamento;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 GDPR;
- mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR;
- esercita la funzione di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer – DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. GDPR.

2.2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di DEL CONTE SRL

2.2.1. Attuazione

Nonostante il D. Lgs. n. 231/01 non preveda come obbligatoria l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, Del Conte Srl, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività aziendali, ha ritenuto conforme alle politiche aziendali procedere all'attuazione del suddetto Modello, a tutela delle posizioni e dell'immagine propria, e delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei dipendenti e dei collaboratori, nonché delle parti terze. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che il Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevedere il rischio di commissione di reati ed illeciti.

2.2.2. Criteri

L'adozione del Modello è attuata secondo i seguenti criteri:

- ☑ predisposizione e aggiornamento del Modello;
- ☑ applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione: a tal fine è attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte;
- ☑ coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica ed efficacia del Modello: a tal fine, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di dare impulso e di coordinare sul piano generale le attività di controllo sull'applicazione del Modello stesso, per assicurarne una corretta attuazione.

2.2.3. Obiettivi

Del Conte Srl, attraverso la predisposizione e l'attuazione del presente Modello, intende perseguire l'obiettivo fondamentale di porre in essere l'articolazione dei principi, processi, *policies*, procedure e prassi comportamentali che integrano il sistema di controllo interno in essere, affinché vengano assolte le finalità proprie del D. Lgs. n. 231/01 in funzione della prevenzione dei reati.

Richiamando le disposizioni del comma 2 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01, il Modello di organizzazione e gestione deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Alla luce delle considerazioni che precedono, gli obiettivi della Società possono essere realizzati attraverso:

- 1) una continua attività di sensibilizzazione e corretta comunicazione verso tutti i livelli aziendali; la costante messa in atto di azioni per l'attuazione concreta delle disposizioni del presente Modello, poste in essere direttamente dalle funzioni aziendali sotto la responsabilità di chi occupa i livelli apicali della Società;
- 2) la messa a disposizione di chiare ed efficaci regole che permettano a tutti di svolgere le proprie funzioni o i propri incarichi di lavoro, comportandosi ed operando nel pieno rispetto delle leggi in materia;
- 3) la nomina dell'Organismo di Vigilanza, a diretto contatto con l'Amministratore Unico, con compiti di monitoraggio e verifica sull'efficace funzionamento del Modello, nonché sulla sua osservanza;
- 4) l'attenzione costante al continuo miglioramento del Modello mediante l'analisi non solo di quanto previsto dalle procedure, ma anche dai comportamenti e dalle prassi aziendali, intervenendo con azioni correttive e/o preventive ove necessario, e permettendo, in tal modo, il periodico adeguamento del Modello stesso.

2.2.4. Destinatari

Il presente Modello è destinato agli organi societari ed i loro membri, ai dirigenti, ai dipendenti con qualsiasi forma contrattuale di assunzione, ai collaboratori, ai clienti, ai committenti, ai fornitori, ai consulenti esterni, agli appaltatori, nonché ai membri dell'Organismo di Vigilanza, e a quanti pur intrattenendo rapporti di collaborazione con l'Azienda non appartengono alle categorie summenzionate.

Tali figure sono tenute al rispetto puntuale di quanto indicato nel presente Modello e al rispetto delle prescrizioni in esso contenute, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti commerciali, di lavoro, assistenza in essere con Del Conte S.r.l.

la quale condanna qualsiasi comportamento difforme rispetto alle indicazioni legislative e alle previsioni del presente Modello.

2.2.5. Funzione

La funzione del presente Modello consiste nel:

- ☑ determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Del Conte Srl, soprattutto nell'ambito delle aree a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, anche sotto il profilo penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- ☑ ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Del Conte Srl per la loro contrarietà alle disposizioni di legge, oltre che dei principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- ☑ consentire alla Del Conte S.r.l. di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati ed illeciti.

Punti cardine del presente Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- ☑ l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ☑ la mappatura delle aree a rischio;
- ☑ l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- ☑ la verifica e la documentazione delle operazioni a rischio;
- ☑ il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- ☑ la verifica dei comportamenti aziendali.

2.3. Metodologia di predisposizione del Modello di DEL CONTE SRL

Il Modello di Del Conte Srl è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Società, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione. Resta peraltro inteso che il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione della Società e del contesto in cui la stessa si troverà ad operare.

La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e, successivamente, ad un'analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio, in relazione alla commissione dei reati presupposto indicati dal Decreto. In particolar modo, sono stati analizzati: la storia della Società, il contesto societario, il settore di appartenenza, l'assetto organizzativo aziendale, il sistema di *corporate governance* esistente, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della preparazione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto, con le Linee guida Confindustria la Società ha proceduto dunque:

- all'analisi preliminare della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza delle attività svolte dalla Società e del suo assetto organizzativo;
- all'identificazione dei rischi aziendali e delle aree in cui possono verificarsi le fattispecie di reato; si è proceduto ad analizzare l'attività di Del Conte Srl con le figure di riferimento della struttura, oltre all'analisi della documentazione, e della valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. n. 81/08, nonché l'analisi della documentazione, le autorizzazioni ex D. Lgs. n. 152/06, l'analisi ambientale;
- alla predisposizione di protocolli di comportamento ed organizzativi per la prevenzione dei rischi volti a creare un sistema organico e strutturato di prevenzione, attraverso una valutazione del sistema in essere all'interno dell'azienda e rendendolo idoneo a prevenire o mitigare il rischio di reato.

Si precisa che Del Conte Srl ha ritenuto opportuno concentrare la propria attenzione su quelle categorie di reati che, all'esito delle analisi preliminari apparivano astrattamente configurabili, in considerazione dell'attività e del contesto imprenditoriale in cui opera.

2.4. Adozione del Modello, modifiche ed integrazioni

Il presente Modello è stato approvato ed adottato da Del Conte Srl dall'Amministratore Unico con delibera dell'Amministratore Unico delibera in merito all'aggiornamento del Modello e delle integrazioni di carattere sostanziale e/o formale che si rendano necessarie successivamente alla sua adozione.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. inserimento nel presente documento di ulteriori Parti Speciali;
- b. soppressione di alcune parti del presente documento;
- c. modifica dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- d. individuazione di un Organismo di Vigilanza diverso da quello attualmente previsto, comunque nel pieno rispetto di quanto stabilito dal regolamento adottato per il funzionamento di quest'ultimo;
- e. aggiornamento/modifica/integrazione dei principi di controllo e delle regole comportamentali.

Tali determinazioni si giustificano in virtù della necessità di garantire un costante, tempestivo aggiornamento ed adeguamento del Modello alle novità legislative, operative e/o organizzative dell'azienda.

Le proposte di modifica e/o di integrazione del Modello potranno essere avanzate anche dall'Organismo di Vigilanza all'Amministratore Unico della Del Conte Srl, alla luce dell'attività di monitoraggio, controllo e vigilanza e ogni qualvolta si riterranno tenuto conto delle novità legislative, operative e/o organizzative.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'OdV, il quale, a sua volta, provvederà a rendere le modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno ed all'esterno della Società.

In ogni caso, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, l'Amministratore Unico ha ritenuto di delegare all'OdV il compito di apportare, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo

(come, a mero titolo di esempio, la ridefinizione dell'organigramma). In tal caso, in occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale, l'OdV presenta all'Amministratore Unico un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta, al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio stesso.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico la delibera relativa ad aggiornamenti e/o adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/01 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. L'Organismo di Vigilanza di DEL CONTE SRL

In base alle previsioni del D. Lgs. n. 231/01 — art. 6 comma 1, lett. a) e b) — la Società può essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 D. Lgs. n. 231/01, se l'organo amministrativo ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità.

3.2. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Le Linee guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, secondo le Linee guida di Confindustria,

□ i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono che l'Organismo di Vigilanza deve poter esercitare le proprie funzioni con indipendenza di giudizio e autonomia di iniziativa (anche finanziaria), in modo da poter vigilare sull'applicazione del Modello anche da parte degli organi di vertice della Società.

Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è poi indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello (Trib. Pen. Napoli, ord. cautelare del 26.06.07 Gip. Saraceno).

Tali caratteristiche presuppongono che l'Organismo di Vigilanza sia collocato, all'interno dell'organigramma aziendale, in una posizione gerarchicamente elevata, che riferisca unicamente ai massimi vertici aziendali e che i membri dell'organismo di Vigilanza siano estranei alla gestione operativa dell'Ente. (Trib. Pen. Napoli, ord. cautelare del 26.06.07 Gip. Saraceno). L'Organismo di Vigilanza è un soggetto che riporta direttamente ai vertici della Società e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico, in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nell'espletamento delle funzioni.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Amministratore Unico è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

A ulteriore garanzia di autonomia, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, potrà essere approvata una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale lo stesso potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

Il connotato della professionalità si riferisce alle competenze che i membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico.

La continuità di azione è garantita dalla circostanza che l'Organismo di Vigilanza sia istituito in modo stabile all'interno dell'organizzazione aziendale, sì da poter esercitare l'attività di monitoraggio, aggiornamento del Modello in modo continuativo, attuando tutte le modifiche rese necessarie dall'eventuale mutamento dell'attività o dell'organizzazione aziendale. Deve divenire un costante punto di riferimento per tutti coloro che intendono effettuare segnalazioni ovvero richiedere indicazioni e pareri sulle condotte da osservare. La continuità di azione va intesa in termini di effettività dell'attività di vigilanza e controllo ed in termini di costanza temporale dello svolgimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza stesso.

3.3. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. Nomina

Il D. Lgs. n. 231/01 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'organismo di vigilanza. In assenza di tali indicazioni, Del Conte Srl ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria struttura organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza stesso è preposto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 231/01 Del Conte Srl, con delibera dell'Amministratore Unico, nomina un Organismo di Vigilanza (d'ora in avanti anche indicato come OdV) collegiale con membri esterni, ritenendo che tale composizione garantisca i necessari requisiti di indipendenza e autonomia.

Tale scelta è stata determinata dal fatto che le suddette figure sono state riconosciute come le più adeguate ad assumere il ruolo di OdV, dati i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione che si richiedono per tale funzione, oltre al possesso di capacità specifiche e conoscenza della realtà aziendale.

La durata in carica, revoca e sostituzione dei membri dell'OdV è regolata dal regolamento dell'Organismo. In particolare i componenti restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'Amministratore Unico; tenuto conto delle peculiari attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV potrà avvalersi, in accordo con l'Amministratore Unico, di consulenti esterni.

3.4. Cause di ineleggibilità, di incompatibilità, e poteri di revoca

Costituisce causa di ineleggibilità all'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- la condanna con sentenza, anche di primo grado o di patteggiamento, per avere commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01;

- la condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Inoltre, non possono essere nominati componenti dell'OdV coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c. (ovvero che siano nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito, o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- b) siano amministratori delegati della Società o di una Società controllante;

- c) svolgano funzioni di direzione o siano dirigenti presso la Società o una Società controllante e detengano il potere di assumere decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;

- d) abbiano rapporti di coniugio, convivenza, parentela o di affinità entro il quarto grado con qualunque dei soggetti di cui ai precedenti punti b) e c);
- e) abbiano rapporti professionali o commerciali o di affari con uno qualunque dei soggetti di cui ai precedenti punti b) e c);
- f) essere titolari di deleghe o procure rilasciate dalla Società, o, più in generale, poteri o compiti che possano minarne l'indipendenza del giudizio.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'Organismo di Vigilanza e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, la revoca del mandato conferito ad uno o più membri dell'Organismo potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita decisione dell'Amministratore Unico, sentiti gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, l'Amministratore Unico procederà a disporre la sospensione dalle funzioni di uno o tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo membro o dell'intero Organismo.

Si rinvia al regolamento dell'Organismo di Vigilanza per quanto non ulteriormente specificato.

3.5. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo societario.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza della Del Conte Srl ha il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari dello stesso;
- b) sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione di reati ed illeciti;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali.

Su un piano più operativo, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- ☐ monitorare le procedure di controllo interno adottate dalla Società, ed eventualmente adottare procedure aggiuntive laddove l'organismo riscontrasse una significativa carenza;
- ☐ condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- ☐ promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, e, ove ritenuto necessario, predisporre la documentazione organizzativa interna ritenuta utile al fine del funzionamento del Modello stesso;
- ☐ raccogliere, elaborare, conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- ☐ coordinarsi con altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività che si svolgono nelle aree a rischio; a tal fine l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed ha il libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante; inoltre all'OdV devono essere inoltrate le segnalazioni da parte degli organi apicali della Società di eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di illeciti;
- ☐ condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- ☐ verificare il sistema di deleghe e poteri in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o le qualifiche non corrispondano alle deleghe di rappresentanza conferite agli esponenti aziendali;

☐ coordinarsi con il Revisore dei Conti, nelle materie di competenza dello stesso, per il supporto e la consulenza nell'assunzione di iniziative e decisioni, ove ritenuti necessari;

Con riferimento alle aree a rischio, l'operatività dell'OdV è finalizzata alla verifica della funzionalità e dell'efficacia del sistema di gestione per la salute e la sicurezza del sistema di gestione ambientale, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti, così come previsto dal presente Modello, nell'ambito delle attribuzioni e dei compiti assegnati per ogni singolo ruolo nell'organizzazione.

L'OdV avrà diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della tutela ambientale.

Più specificatamente, all'OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- ▣ avvalersi della collaborazione dell'RSPP per controllare che l'attività venga svolta conformemente al Modello adottato e nel rispetto delle regole di prevenzione;
- ▣ verificare in maniera effettiva l'efficacia del Modello, in relazione alla struttura aziendale ed alla capacità di prevenire la commissione dei reati;
- ▣ attivare, sulla base dei risultati ottenuti dalle attività informative ed ispettive, le funzioni competenti per l'attuazione di misure di prevenzione;
- ▣ chiedere all'Amministratore Unico di procedere con le sanzioni disciplinari indicate, in caso di violazione del Modello da parte dei soggetti responsabili;
- ▣ verificare la puntuale attuazione delle sanzioni disciplinari indicate all'Amministratore Unico;
- ▣ promuovere nelle aree a rischio un adeguato processo informativo dei lavoratori per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

Infine, l'OdV di Del Conte Srl trasmette periodicamente all'Amministratore Unico un *report* scritto sull'attuazione del Modello e sull'eventuale individuazione di criticità ad esso connesse, restando ferme le competenze riconosciute al Revisore dei Conti.

Nell'ambito del *reporting* periodico, l'OdV predispone:

- ▣ con cadenza annuale, un rapporto scritto relativo all'attività svolta, nel quale saranno indicate le criticità e non conformità rilevate, con le relative azioni preventive e/o correttive da attuare, anche per dar seguito al principio di miglioramento continuo del sistema di gestione integrato;
- ▣ con periodicità variabile e non definita, una relazione circa le criticità e le non conformità rilevate, che necessitino di azioni correttive urgenti e giudicate improrogabili.

In ogni caso, l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico o potrà presentare a sua volta istanza in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello.

Per garantire il rispetto dell'attività affidata all'OdV, lo stesso è dotato di totale autonomia ed indipendenza nell'esecuzione dell'attività di controllo, rappresentando Organismo non subordinato al vertice aziendale.

La mancata, parziale o incompleta collaborazione con l'OdV, costituisce una violazione disciplinare che deve essere accertata mediante apposito procedimento.

4. FLUSSI INFORMATIVI

4.1. Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

Richiamando quanto di cui al precedente paragrafo in merito ai compiti dell'OdV, quest'ultimo provvede a fornire un'informativa annuale all'Amministratore Unico, in cui dovrà indicare:

1. l'attività complessivamente svolta nel corso dell'esercizio, con particolare riferimento a quella di verifica sui processi sensibili ex D. Lgs. n. 231/01;
2. le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello ex D. Lgs. n. 231/01;
3. la disamina di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e delle azioni intraprese dall'OdV stesso e dagli altri soggetti interessati;
4. le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
5. i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di attuazione;
6. l'individuazione del piano di attività per l'anno successivo.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire tempestivamente all'Amministratore Unico in merito a:

1. qualsiasi violazione del Modello ex D. Lgs. n. 231/01 ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'Organismo stesso;
2. rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/01;
3. modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;

4. esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;

5. ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte dell'Amministratore Unico.

Allo stesso modo, i vertici aziendali sono tenuti a riferire all'OdV notizie rilevanti e relative alla vita della Società, nella misura in cui esse possano esporre la stessa al rischio di reati e/o illeciti, ovvero comportare violazioni del Modello, e notizie relative al mancato rispetto delle regole contenute nel Modello o alla consumazione di reati e di illeciti.

Del Conte Srl, nella persona di coloro che rivestono funzioni di livello apicale, si impegna a definire un efficace flusso delle informazioni che consenta all'OdV di essere puntualmente aggiornato su:

☐ eventuali segnalazioni relative alla commissione di illeciti o di comportamenti in violazione al Modello previsti dal D. Lgs. n. 231/01 in relazione all'attività svolta dalla Società, o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;

☐ nell'ambito delle aree a rischio, il coinvolgimento delle funzioni di natura ispettiva, in qualsiasi settore delle attività, da parte di organismi pubblici (Magistratura, Guardia di Finanza, ecc.);

☐ mutamenti nell'organizzazione societaria e nelle attività che possono influire, direttamente o indirettamente, sull'obiettivo della tutela della salute e sicurezza e di tutela ambientale;

☐ accadimento di incidenti, infortuni, mancati infortuni, nonché su casi di malattia professionale.

4.2. Segnalazioni da parte di dipendenti, collaboratori o da parte di terzi

Il flusso informativo strutturato è un valido strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi di reati e/o illeciti, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'OdV nel corso delle sue verifiche.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente da dipendenti, collaboratori, o anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

È fatto, quindi, obbligo a tutti i dipendenti, a prescindere dall'inquadramento contrattuale, terzi, collaboratori ed ai dipendenti di terze Società che collaborino a qualsiasi titolo con Del Conte Srl di riferire tempestivamente qualsiasi evento e/o comportamento, proprio o altrui che contravvenendo a quanto indicato nel presente Modello, possano dar luogo alla violazione di quanto indicato nel D. Lgs n. 231/01.

L'obbligo di informazione ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a:

- la commissione di reati presupposto o compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- la realizzazione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello e dai protocolli ad esso relativi;
- eventuali carenze delle procedure vigenti;
- eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

Il mancato adempimento dell'obbligo di informazione è a tutti gli effetti un illecito disciplinare oggetto di specifica sanzione individuata nel sistema disciplinare.

4.3. Modalità delle segnalazioni

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stato istituito un canale informativo dedicato attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: odv231delconte@gmail.com

Le segnalazioni potranno altresì essere trasmesse per posta all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/01 c/o Del Conte Srl, Via dell'Industria n. 9 – 27022 Casorate Primo (PV).

I dipendenti della Società che intendano indirizzare una segnalazione all'OdV possono contattare il diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al superiore, riferire direttamente all'OdV.

Le segnalazioni all'OdV possono essere indirizzate in qualsiasi forma (anche anonima), purché siano circostanziate; l'OdV è tenuto a garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante (fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede).

L'OdV valuta le segnalazioni e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto eventuali rifiuti a procedere ad una indagine interna. Eventuali provvedimenti che ne possono conseguire sono adottati nel rispetto del sistema disciplinare.

Tutte le informazioni, segnalazioni, rapporti e altri documenti raccolti e/o predisposti in applicazione del presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) gestito all'Organismo di Vigilanza, per un periodo di 5 anni.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

Si precisa inoltre, che anche la documentazione prodotta nell'ambito delle attività di predisposizione e aggiornamento del Modello e raccolta in uno specifico archivio, è custodita a cura dell'OdV.

5. COMUNICAZIONI E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL' ESTERNO

5.1. Premessa

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, l'obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai dirigenti ed ai dipendenti, ma a tutti coloro che operano, anche occasionalmente, per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata ai principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'OdV, nell'ambito delle proprie funzioni.

5.2. Destinatari

Ogni destinatario del Modello è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo ed alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Le azioni comunicative prevedono:

- l'inserimento del Modello e del Codice Etico nel sito internet di Del Conte Srl;
- la disponibilità del Modello e del Codice Etico per tutti i lavoratori.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di diversificazione a seconda della posizione e del ruolo da essi ricoperto, nonché del livello di coinvolgimento rispetto alle aree sensibili.

L'OdV, in coordinamento con i responsabili delle singole unità e funzioni, pianifica le migliori modalità di fruizione dei servizi di formazione e comunicazione del Modello, stabilendo, se ritenuto opportuno, programmi di formazione, staff meeting, ecc. La partecipazione alle attività formative da parte dei soggetti

individuati deve essere ritenuta obbligatoria; pertanto, la mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del sistema disciplinare.

La formazione deve fornire informazioni almeno in riferimento: al quadro normativo di riferimento; al Modello adottato da Del Conte Srl; al Codice Etico, al sistema disciplinare adottato a casi aziendali di applicazione della normativa; ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso. Ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società, sarà resa disponibile copia cartacea del Modello. Agli eventuali nuovi dirigenti e nuovi componenti degli organi sociali sarà data copia cartacea della versione integrale del Modello, al momento dell'accettazione della carica loro conferita.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo, organizzativo.

5.3. Informativa ai soggetti esterni

I soggetti esterni che intrattengono con Del Conte Srl regolari rapporti di lavoro e/o commerciali sono informati dell'adozione del Modello e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme a quanto indicato nel Modello stesso.

Pertanto Del Conte Srl provvederà ad informare i soggetti esterni dell'adozione del Modello e del Codice Etico, nonché inserirà clausole contrattuali specifiche.

6. CODICE ETICO

6.1. Premessa

Al fine di creare le condizioni per atteggiamenti più rispettosi e socialmente responsabili, Del Conte Srl, anche in attuazione della politica sociale e del D. Lgs. n. 231/01 ha deciso di dotarsi di uno strumento di indirizzo etico-comportamentale attraverso il quale definire i valori di riferimento e gli impegni aziendali, disciplinando in concreto le condotte rilevanti di coloro che operano per suo conto, indicando quelle regole e quei comportamenti cui si riconosce un particolare pregio etico.

I contenuti del Codice Etico di Del Conte Srl, condivisi dai membri dell'Amministratore Unico, esprimono gli impegni e le responsabilità etiche, perseguiti ed attuati nello svolgimento di tutte le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali, nel rispetto di tutti i "portatori di interesse", i cosiddetti *stakeholder*.

Il Codice Etico rappresenta, quindi, per Del Conte Srl, uno strumento di autoregolamentazione, di guida ed orientamento dei processi decisionali e dei comportamenti della Società e dei singoli che operano, a qualunque titolo, nella stessa o con la stessa.

L'osservanza del Codice Etico è imprescindibile per l'affidabilità, la reputazione, l'immagine e per il corretto funzionamento della Società stessa: essa richiede a tutti i dipendenti e a tutti coloro che cooperano all'esercizio della Società, l'impegno di osservare e di far osservare, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, le regole aziendali e i precetti stabiliti.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della Società giustificherà l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi del presente Codice Etico; le sue disposizioni sono conseguentemente vincolanti per i comportamenti di tutti gli amministratori dell'azienda, dipendenti, consulenti e di chiunque instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione o qualsiasi forma di rapporto contrattuale con la Società. Sotto il profilo finora descritto, il Codice Etico va considerato quale fondamento essenziale del Modello, giacché le disposizioni contenute nel secondo presuppongono il rispetto di quanto previsto nel primo, formando insieme un corpus sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Pertanto, il presente Codice Etico vuole rappresentare una sorta di dichiarazione di impegno nel perseguire la propria *mission* aziendale, individuando standard operativi e di comportamento anche nel rispetto della prevenzione dei reati ex D. Lgs. n. 231/01.

Il presente Codice Etico non si sostituisce né si sovrappone alle leggi, regolamenti, e qualsiasi fonte normativa; diversamente vuole rappresentare un documento che integra e rafforza i principi contenuti in tali fonti, in particolare con riferimento al profilo etico dei comportamenti aziendali.

6.2. Destinatari e ambito di applicazione del Codice Etico

I destinatari del presente Codice Etico, tenuti al suo pieno rispetto sono:

- L'Amministratore Unico, nel fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti, ed in ogni decisione o azione relativa alla gestione della Società;
- i dirigenti ed i responsabili di funzione, nel dare concretezza alle attività di direzione della Società, sia nella gestione delle attività interne che esterne;
- i dipendenti, gli agenti, i consulenti e tutti i collaboratori con cui la Società intrattiene rapporti contrattuali, anche occasionali e/o temporanei.

Inoltre, Del Conte Srl intende esplicitare ai clienti, ai fornitori, alle imprese collegate, l'esigenza di una condotta in linea con i principi generali in esso sanciti.

- ogni altro soggetto, sia esso privato o pubblico, che direttamente o indirettamente, stabilmente o occasionalmente intrattiene, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione, ovvero opera nell'interesse di Del Conte Srl.

Ciascun destinatario sarà messo a conoscenza di quanto indicato nel presente Codice Etico, e delle norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito delle proprie funzioni.

A titolo meramente esemplificativo, ciascun destinatario ha l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali norme ed esigerne il rispetto;
- rivolgersi ai superiori in caso di chiarimenti sulle modalità di applicazioni delle norme;
- riferire tempestivamente ai superiori;
- riportare qualsiasi notizia di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni del presente Codice Etico;
- riferire qualsiasi richiesta di violazione delle norme;
- collaborare con gli Organi incaricati di verificare le possibili violazioni.

Nel caso in cui un destinatario venga a conoscenza di situazioni contrarie a quanto indicato nel presente Codice Etico, e che indirettamente o direttamente possano procurare un vantaggio per Del Conte Srl ovvero che siano commesse nell'interesse della stessa azienda, dovrà tempestivamente informare il proprio superiore, l'Amministratore Unico, o l'Organismo di Vigilanza.

Al riguardo, al fine di favorire la piena applicazione del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle responsabilità previste dalle disposizioni legislative, è tenuto a:

- monitorare costantemente l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l'accoglimento delle eventuali segnalazioni;
- riportare all'amministratore le accertate violazioni del Codice Etico;
- provvedere, ove necessario, alla revisione periodica del Codice Etico;
- proporre o applicare idonee misure sanzionatorie in caso di violazione.

In caso di accertata violazione del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza riporterà la segnalazione e gli eventuali suggerimenti e/o sanzioni ritenuti necessari all'amministratore.

6.3. Principi etici

Del Conte Srl orienta la propria attività nel pieno rispetto delle leggi dello Stato, e dei valori indicati e riportati nella Dichiarazione dei Diritti Dell'Uomo, nei Trattati istitutivi dell'Unione Europea, e nella Costituzione Italiana, in particolare riconoscendo l'importanza dei principi di libertà, uguaglianza, dignità, solidarietà e giustizia, oltre al valore del rispetto della vita umana, della cultura della sicurezza e tutela della salute e della tutela dell'ambiente.

Il valore primario su cui Del Conte Srl fonda la propria attività è la continuità generazionale, nell'intento di garantire l'esistenza dell'impresa anche in futuro. Ciò significa dare rilevanza al valore economico,

elemento imprescindibile per mantenere sana una Società. I fattori essenziali per il raggiungimento del valore economico e della *mission* aziendale sono il lavoro e l'efficienza organizzativa.

La Società svolge la propria attività anche nel rispetto dei seguenti principi etici, in quanto ritenuti basilari per rendere l'impresa economica un soggetto sociale prezioso e vitale:

- ☑ onestà, trasparenza e affidabilità;
- ☑ rispetto e valorizzazione delle persone, ritenute un fattore indispensabile per il successo della Società;
- ☑ eguaglianza ed imparzialità, per evitare qualsiasi discriminazione in base a razza, religione, sesso, opinioni politiche;
- ☑ riservatezza dei dati;
- ☑ tutela dei diritti dei lavoratori;
- ☑ tutela ambientale e integrità psico-fisica delle persone, quali condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.

6.4. Criteri di condotta

Questa sezione del Codice Etico espone i criteri di condotta della Società verso ciascuna classe di "portatori di interesse", cosiddetti *stakeholder*, nonché le linee guida alle quali questi ultimi devono attenersi, al fine di prevenire il rischio di comportamenti scorretti o illeciti, ed accrescere la buona reputazione della Società.

6.4.1. Le norme di comportamento

I principi etici cui si ispira il presente Codice Etico sono i seguenti: Rispetto della legge

Nella condotta dei propri affari la Società pone come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi dove essa opera.

Nell'ambito della loro attività professionale gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori, ancorché occasionali, gli agenti, i procacciatori e qualsiasi altro soggetto che possano agire in nome e per conto della Società sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice Etico e i regolamenti interni.

Onestà e correttezza nelle relazioni

Sia i rapporti con l'esterno, sia i rapporti tra coloro che operano all'interno della Società, devono essere improntati alla massima lealtà, mantenendo fede alle promesse, agendo con senso di responsabilità, valorizzando e salvaguardando il patrimonio aziendale e applicando un'attitudine completa di buona fede in ogni attività o decisione.

Integrità e tutela dei rapporti

Per garantire comportamenti basati sull'integrità e serietà verso terzi, la Società si impegna a non fornire informazioni ingannevoli e a non attuare comportamenti da cui trarre vantaggio in modo illecito o ingannevole.

La Società assicura che la descrizione di ogni risultato raggiunto si basa totalmente su fatti di merito.

Nessuna persona operante, a qualsiasi livello, all'interno della Società, può avvalersi della posizione che ricopre per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni, anche di natura privata.

Trasparenza nella comunicazione

La Società si impegna a non creare impressioni errate o fornire informazioni false e tendenziose.

Tutte le azioni e le relazioni contrattuali devono garantire correttezza, completezza, uniformità e tempestività d'informazione, secondo le linee guida dettate dalle leggi, dalle migliori prassi del mercato, e nei limiti della tutela del *know-how* e dei beni aziendali.

Non è consentito omettere alcuna informazione utile.

Non sono consentiti comportamenti, anche solo di natura verbale, di tipo ambiguo, che possano influenzare in modo errato o sovradimensionato l'interlocutore.

Comunicazione interna

La Società considera la comunicazione interna un valore fondamentale, un importante punto di partenza per l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, atteso che la stessa contribuisce alla condivisione dei

valori, delle strategie e degli obiettivi da parte di tutti coloro che operano all'interno ed all'esterno della Società, facilitando lo scambio di informazioni e, quindi, di esperienza.

È responsabilità di ogni responsabile di funzione promuovere la comunicazione interna attraverso una adeguata gestione dei rapporti interpersonali con i preposti ed i collaboratori.

Rispetto della dignità delle persone

La Società rispetta i diritti fondamentali delle persone, tutelandone l'integrità morale e garantendo eguali opportunità.

Sia nelle relazioni esterne che interne, non sono ammessi comportamenti che abbiano contenuto discriminatorio basato su opinioni politiche e sindacali, sulla religione, sulla razza, sulla nazionalità, sull'età, sull'orientamento sessuale, sullo stato di salute.

Sistema di controllo interno

La Società considera aspetto fondamentale della propria cultura organizzativa un adeguato e sano ambiente di controllo, la cui finalità ultima trova realizzazione nel miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle relazioni aziendali, nella sensibilizzazione e nella responsabilizzazione del lavoro di ogni dipendente e/o collaboratore.

Il sistema di controllo è volto a garantire:

- ☑ il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- ☑ la salvaguardia dei beni aziendali;
- ☑ l'adozione di comportamenti e processi che garantiscano il rispetto della normativa vigente e che siano conformi alle direttive interne;
- ☑ l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali;
- ☑ l'affidabilità e l'accuratezza delle informazioni, anche contabili e finanziarie, che circolano nell'azienda o che sono divulgate ai terzi ed al mercato;
- ☑ la riservatezza delle informazioni aziendali che non siano state oggetto di diffusione al pubblico.

Riservatezza delle informazioni

Costituisce "informazione riservata" la conoscenza di un progetto, di una proposta, di una trattativa, di politiche di prezzo, di strategie di sviluppo societario, di impegni ed eventi, anche se futuri ed incerti, attinenti la sfera di attività aziendale.

Sono "informazioni riservate" anche i dati contabili preventivi e consuntivi, anche consolidati, della Società, fino a che non siano disponibili al pubblico per legge.

Infine, sono "informazioni riservate" i dati relativi al personale.

Ogni persona inserita nell'organizzazione societaria, a qualsiasi livello, sia apicale che subordinato, deve:

- ☑ rispettare la riservatezza delle notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, anche dopo la cessazione del rapporto lavorativo;
- ☑ consultare solo la documentazione alla quale è autorizzato ad accedere, facendone uso conforme ai doveri di lavoro e consentendone l'accesso esclusivamente a chi ne abbia titolo;
- ☑ impegnarsi ad evitare la dispersione di dati, osservando le misure di sicurezza impartite.

Nessuna persona può rivelare a familiari, amici o conoscenti, informazioni interne riservate. Cultura della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Del Conte Srl si impegna a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza attraverso lo sviluppo della consapevolezza dei rischi, la promozione di comportamenti responsabili, il ricorso ad azioni preventive volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei collaboratori.

A tal fine la Società si impegna a mantenere un ambiente di lavoro attento alla sicurezza ed una forza lavoro dotata di attrezzature appropriate, ed informata sulle condizioni imposte dalla legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Questo significa anche che la Società si impegna a:

- ☑ gestire le attività ed i servizi nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ☑ mettere in atto un sistema di controllo per garantire nel tempo le condizioni di sicurezza e le procedure previste;
- ☑ impiegare le migliori tecnologie disponibili e verificare costantemente l'affidabilità sia nella corretta conduzione delle macchine, sia nella loro manutenzione;
- ☑ impiegare la massima attenzione e verificare costantemente la correttezza delle operazioni, implementando e migliorando le procedure;

- ☑ formare e addestrare il personale per il raggiungimento dei più elevati livelli di sicurezza;
- ☑ eliminare i rischi e, laddove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnologico;
- ☑ eliminare o ridurre i rischi alla fonte;
- ☑ tenere in considerazione il grado dell'evoluzione tecnica;
- ☑ operare sulla base dei principi di precauzione e di prevenzione;
- ☑ impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- ☑ curare il costante aggiornamento formativo dei lavoratori;
- ☑ programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta o di buone prassi;
- ☑ privilegiare, laddove possibile, le misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

Contemporaneamente, tutti i lavoratori ed i collaboratori sono tenuti al rispetto scrupoloso delle norme e degli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela dell'ambiente, con obbligo di:

- ☑ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- ☑ segnalare al dirigente o al preposto le deficienze di mezzi e dispositivi, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- ☑ non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo;
- ☑ sottoporli ai controlli sanitari programmati;
- ☑ collaborare con il dirigente o il preposto per l'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro e tutelare il territorio e l'ambiente.

Del Conte Srl promuove politiche produttive che contemplano esigenze di sviluppo economico e creazione di valore, proprie dell'attività di impresa e ad esso riconducibili con esigenze di rispetto e salvaguardia dell'ambiente, rispettando la normativa ambientale e dando attuazione a misure preventive volte ad evitare, o quantomeno a minimizzare, l'impatto ambientale.

Del Conte Srl si impegna ad adottare misure volte a limitare, e laddove possibile, annullare, il possibile impatto negativo dell'attività sull'ambiente nel pieno rispetto dei principi di prevenzione e di precauzione; privilegia l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, rispetto alla scelta di riparazione del danno.

L'attività aziendale, le decisioni e la *policy* aziendale nel suo complesso sono informate al rispetto dei seguenti principi e criteri:

- ☑ evitare rischi di inquinamento e di danneggiamento ambientale, nonché rischi di pericolo nei confronti delle specie protette;
- ☑ valutare i rischi che non possono essere evitati;
- ☑ adeguare i processi, gli impianti e le procedure aziendali, in particolare per quanto concerne la concezione degli ambienti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro e di produzione per ridurre gli effetti di questi sull'ambiente;
- ☑ tenere conto del grado di evoluzione della tecnica, valutando gli impatti ambientali dei nuovi processi e delle modifiche degli impianti esistenti;
- ☑ gestire al meglio i rifiuti prodotti, favorendo il riciclo o il recupero ove siano possibili;
- ☑ diffondere e consolidare all'interno dell'azienda una salda cultura e coscienza ambientale.

Antiriciclaggio

Del Conte Srl si impegna a rispettare tutte le norme, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio.

Tutto il personale inserito nell'organigramma societario non deve, in alcun modo ed in alcuna circostanza, ricevere o accettare la promessa di pagamenti in contanti o correre il rischio di essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminose.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con fornitori non occasionali e altri *partners* commerciali, i dirigenti ed il personale addetto devono assicurarsi circa l'integrità morale, la reputazione e il buon nome della controparte.

Anticorruzione e omaggi

Del Conte Srl condanna tutte le pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri.

È totalmente contraria ai principi della Società, la possibilità di offrire o corrispondere indebiti compensi, trattamenti di favore o omaggi di valore più che simbolico, e comunque estranei alle normali relazioni di cortesia, nell'intento di favorire illecitamente gli interessi della Società.

Le uniche forme di cortesia ammesse devono rientrare nel concetto di modico valore ed essere finalizzate a promuovere l'immagine aziendale o iniziative da questa promosse: le stesse devono, comunque, essere preventivamente autorizzate dalla direzione e supportate da idonea documentazione.

Tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale

Del Conte Srl crede fermamente nella tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale. È fatto divieto di:

☒ contraffare o alterare marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni, nazionali o esteri, nonché fare uso di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni contraffatti o alterati;

☒ introdurre nel territorio della Repubblica, vendere, porre in vendita o mettere in circolazione, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati;

☒ fabbricare o commercializzare, adoperare industrialmente oggetti e beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o in violazione di tali titoli, nonché detenere per la vendita, porre in vendita o mettere in circolazione detti beni.

I destinatari del presente Codice Etico sono tenuti a rispettare i suddetti divieti, rispettando le leggi in materia di brevetti, diritti d'autore, marchi commerciali, segreti commerciali e di tutela di diritti di proprietà intellettuale. I software protetti da copyright e utilizzati dai destinatari per le attività di Del Conte Srl non possono essere riprodotti

6.5. Regole di condotta e rapporti con gli *stakeholder*

Del Conte Srl si confronta continuamente con tutti i suoi *stakeholder*, assicurando comportamenti improntati al massimo rispetto dei valori di correttezza e lealtà.

La Società vuole consolidare e sviluppare rapporti positivi nel rispetto delle leggi, della propria missione dei principi etici di riferimento, con tutti i suoi *stakeholder*, individuati nel personale, nei clienti, nei fornitori, nei *partner* e in tutte le categorie di individui, gruppi o istituzioni, il cui apporto è richiesto per realizzare la *mission* aziendale o che hanno interessi in gioco nel suo perseguimento. Inoltre, sono *stakeholder* tutti quei soggetti, nonché organizzazioni ed istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti o indiretti delle attività della Società.

Tutti i destinatari del presente Codice Etico devono osservare una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della propria funzione, contribuendo così all'efficacia del sistema di controllo interno a tutela del valore aziendale.

6.5.1. Principi etici nelle relazioni con il personale

Del Conte Srl riconosce la rilevanza delle risorse umane quale fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo aziendale. Pertanto tutela la crescita e lo sviluppo professionale dei propri lavoratori al fine di accrescere il patrimonio di conoscenze possedute nel rispetto della normativa vigente in tema di diritti della personalità individuale, con particolare attenzione all'integrità fisica e morale del personale.

Risorse umane

Del Conte Srl riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca.

Le risorse umane della Società sono rappresentate dai soci, dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori, ancorché occasionali, dagli agenti e dai procacciatori di affari.

La Società valorizza e cresce le risorse umane con iniziative di formazione e riqualificazione, in base alle competenze ed alle capacità dei singoli.

Pertanto la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione si ispira al rispetto dei diritti dei lavoratori e alla piena valorizzazione del loro apporto nell'ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale.

A tutti i dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società è richiesto di impegnarsi ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti con il contratto di lavoro e quanto previsto dal presente Codice Etico, assicurando le prestazioni dovute, il rispetto degli impegni assunti nei confronti della Società e garantendo di evitare situazioni e decisioni che possano comportare conflitti di interessi reali o apparenti con la Società. Nel rispetto della propria missione, quindi per ottenere una maggiore efficienza organizzativa e la creazione di valore economico, la Società si impegna ad adottare strategie che promuovano la comunicazione interna, un perfezionamento delle procedure ed un migliore utilizzo delle risorse umane, sempre comunque salvaguardando l'integrità psico-fisica e la salute del personale.

Selezione del personale

Per l'assunzione, la formazione, la retribuzione del personale, lo sviluppo e la gestione del rapporto di lavoro, la Società adotta criteri professionali di merito e competenza, evitando pratiche discriminatorie.

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati e senza discriminazione alcuna.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, di prestazione professionale o di stage: non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a:

- caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- elementi normativi e livelli minimi retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali ed in generale la vita privata dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori. Il riconoscimento di aumenti salariali o sistemi premianti e di incentivazione e l'accesso ad incarichi o a ruoli superiori sono legati a quanto disposto dalla normativa vigente, dal CCNL, ai meriti individuali.

La Società si aspetta dal personale impiegato, a tutti i livelli, correttezza e lealtà nei confronti dei colleghi.

Inoltre, tutti devono impegnarsi a:

- rispettare la professionalità e l'impegno di tutti i colleghi;
- esprimere attenzione alla pulizia personale ed adottare un abbigliamento sobrio e piacevole, comunque coerente con il ruolo ed il luogo;
- adottare sempre un linguaggio appropriato, oltre alle elementari regole della buona educazione;
- esprimere rispetto della sfera privata altrui.

Gestione del personale e integrità e tutela della persona

Del Conte Srl si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del *management* e dei dipendenti affinché, nell'ambito della prestazione lavorativa, l'energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale e si adopera per tutelare le condizioni di lavoro sia nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sia nel rispetto della sua dignità.

Non sono consentiti illeciti condizionamenti o indebiti disagi e sono promosse condizioni di lavoro che consentano lo sviluppo della personalità e della professionalità della persona.

Nel pieno rispetto della normativa di legge e contrattuale in materia, Del Conte Srl si impegna ad offrire a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento normativo e retributivo equo, basato esclusivamente su criteri di merito e di competenza, senza discriminazione alcuna.

Le funzioni competenti devono:

- ☑ adottare in ogni caso criteri di merito e di competenza (e comunque strettamente professionali) per qualunque decisione relativa alle risorse umane;
- ☑ provvedere in ogni caso a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire le risorse umane senza discriminazione alcuna;
- ☑ creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche od orientamenti personali non possano dare luogo a discriminazioni e che sia in grado di promuovere la serenità di tutte le persone di Del Conte Srl;
- ☑ favorire quelle flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di genitorialità e in generale della cura dei figli;
- ☑ utilizzare e valorizzare tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori;
- ☑ comunicare i punti di forza e di debolezza del collaboratore, in modo che quest'ultimo possa tendere al miglioramento delle proprie competenze anche attraverso una formazione mirata;
- ☑ assicurare il coinvolgimento dei collaboratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

Sicurezza e salute

La Società si impegna ad offrire un ambiente di lavoro in grado di garantire la salute e la sicurezza del proprio personale, divulgando la consapevolezza della cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il personale.

Tra i principali obiettivi vi è quello di proteggere i lavoratori cercando costantemente le sinergie necessarie non solo al proprio interno, ma anche con i fornitori, i consulenti esterni ed i clienti coinvolti nelle attività aziendali stesse.

A tutti i dipendenti è imposto di rispettare le norme e le procedure interne in materia di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza e di segnalare tempestivamente le eventuali carenze oppure il mancato rispetto delle norme applicabili.

L'azienda adotta le misure generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro prescritte dalla normativa ex D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche, nonché al rispetto di tutte le normative riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro per i dipendenti, i collaboratori e gli utenti.

Tutela della privacy

La Società assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali. Tutte le informazioni a disposizione della Società vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati.

A tal riguardo ogni dipendente dovrà:

- ☑ acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;
- ☑ conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
- ☑ comunicare e divulgare i dati nell'ambito delle procedure stabilite ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata;
- ☑ determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto prescritto dalle relative procedure;
- ☑ assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con terzi.

Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti

Le attività professionali svolte da Del Conte Srl coinvolgono la responsabilità di molte altre persone affidate e devono essere realizzate a regola d'arte e senza alcun pericolo per la collettività che ne fruirà. L'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro potrà interferire con la realizzazione degli obiettivi di Del Conte Srl.

Pertanto è fatto divieto di detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro.

6.5.2. Principi etici nei confronti di clienti e committenti

I rapporti con i clienti tutti sono improntati alla collaborazione e trasparenza. Del Conte Srl considera i propri clienti una risorsa decisiva e ritiene che la loro soddisfazione sia l'obiettivo principale da perseguire. Pertanto, lo stile di condotta nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, correttezza e professionalità, al fine di garantire risposte immediate e qualificate alle esigenze del cliente, nell'ottica di un rapporto cortese ed il più possibile collaborativo.

Del Conte Srl informa tutti i committenti ed i propri clienti dell'adozione del presente Codice Etico e collabora con gli stessi per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sul rapporto in essere.

Inoltre, la Società informa i clienti ed i committenti, e riceve dagli stessi, le opportune informazioni riferite alla normativa ambientale ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'attività ovvero presenti nell'area interessata dall'attività.

6.5.3. Principi etici nei confronti dei fornitori

Correttezza, professionalità, efficienza, serietà ed affidabilità, costituiscono per la Società la base dell'instaurazione di un valido rapporto anche con fornitori e collaboratori esterni.

Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti ed alle procedure interne dell'azienda. La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo, devono avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità delle condizioni dei proponenti le offerte e sulla base di valutazioni obiettive relative alla competitività, all'innovazione tecnologica, alla qualità, al rispetto dell'ambiente, all'utilità ed al prezzo di fornitura.

Nella selezione, Del Conte Srl adotta criteri oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente e non preclude a nessuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, in quanto ritenuti necessari, e la possibilità di competere per il perfezionamento di un contratto con essa.

Nella selezione del fornitore, Del Conte Srl si impegna a riconoscere la capacità di garantire l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto, la disponibilità di mezzi e strutture organizzative e la necessità di far fronte agli obblighi di riservatezza.

Ogni procedura di selezione deve essere espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza ed ogni eventuale deroga a tale principio deve essere autorizzata e motivata.

La Società richiede espressamente che i fornitori che intrattengono con la stessa rapporti contrattuali che agiscano nel rispetto dei diritti dell'uomo, dei lavoratori e dell'ambiente. La stessa, nell'ipotesi in cui venga a conoscenza del fatto che il fornitore, nello svolgimento della propria attività per Del Conte Srl, abbia adottato comportamenti non in linea con i principi generali del presente Codice Etico, è legittimata a prendere opportuni provvedimenti, fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione.

6.5.4. Principi etici nei confronti delle organizzazioni sindacali

La Società riconosce il ruolo delle organizzazioni sindacali quali rappresentanti dei lavoratori, e le considera controparti utili per il suo sviluppo, nel rispetto dei diritti e dei doveri del personale.

Pertanto, Del Conte Srl si impegna a mantenere con le organizzazioni sindacali una relazione di reciproco rispetto ed autonomia, ed in generale un comportamento che esprima:

- correttezza e chiarezza, in quanto presupposti indispensabili per costruire un clima di collaborazione;
- trasparenza e puntualità informativa verso tutte le organizzazioni sindacali;
- apertura e disponibilità.

6.5.5. Principi etici nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici

Ai fini del presente Codice Etico, per Pubblica Amministrazione si deve intendere, oltre a qualsiasi ente pubblico, altresì, qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in

qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Nella definizione di ente pubblico sono compresi quei soggetti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei mercati regolamentati.

Del Conte Srl intende condurre rapporti con la Pubblica Amministrazione con la massima trasparenza ed eticità di comportamento. Tali rapporti sono informati ai principi generali di correttezza e lealtà in modo da non compromettere l'integrità di entrambe le parti.

Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità, o qualsiasi altra forma di beneficio, sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo e imparziale, come atti destinati a ottenere vantaggi e favori in modo improprio.

È vietata qualsiasi attività diretta, o attraverso interposta persona, finalizzata a influenzare l'indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.

Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, è tenuto a riferirne all'Organismo di Vigilanza, se dipendente, oppure al proprio referente aziendale, se soggetto terzo.

6.6. Modalità e strumenti di attuazione del Codice Etico

Il presente Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i soggetti interni ed esterni interessati o coinvolti nei rapporti aziendali mediante apposite attività di comunicazione e formazione.

Le attività di formazione possono essere differenziate secondo il ruolo e le responsabilità dei collaboratori e dei dipendenti. Viene garantita la diffusione tramite distribuzione all'Amministratore Unico ed ai dirigenti, nonché tramite l'affissione accessibile a tutti e la messa a disposizione sul sito aziendale.

L'OdV, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, ha il compito di controllare sulla corretta attuazione del Codice Etico e su eventuali violazioni dei doveri previsti nello stesso, direttamente o tramite soggetti delegati, con la collaborazione delle diverse funzioni aziendali a ciò preposte.

Inoltre, l'OdV ha il compito di supportare operativamente la Società nell'interpretazione ed attuazione del Codice Etico, quale strumento di riferimento costante del corretto comportamento da tenere durante lo svolgimento dell'attività aziendale.

Infine, l'OdV esprime pareri in merito all'eventuale revisione delle politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con le disposizioni del presente Codice Etico.

Tutti gli *stakeholder* possono segnalare ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'OdV, che provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore ed il responsabile della presunta violazione.

Per facilitare il flusso di segnalazioni, i soggetti interessati potranno inviare le comunicazioni all'OdV al seguente indirizzo mail: odv231delconte@gmail.com

Le segnalazioni potranno altresì essere trasmesse per posta all'indirizzo: Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/01 c/o Del Conte Srl, presso la sede legale sita in Via dell'Industria n. 9 – 27022 Casorate Primo (PV).

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, eventualmente ascoltando l'autore della segnalazione e/o il presunto responsabile della violazione. Eventuali provvedimenti che ne possono conseguire sono adottati nel rispetto del sistema disciplinare adottato, e comunque restano di competenza dell'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza valuterà anche le segnalazioni anonime, purché circostanziate; resta inteso che l'Organismo di Vigilanza dovrà assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante al fine di evitare qualsivoglia forma di ritorsione o discriminazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

6.7. Violazione del Codice Etico e sanzioni

La previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del presente Codice Etico è fondamentale, stante la lesione del rapporto di fiducia instaurato con la Società.

Conseguentemente, nel caso di violazioni dei principi e delle regole del Codice Etico, la Società procederà ad una valutazione disciplinare del comportamento illecito, per l'irrogazione immediata e tempestiva della sanzione, in relazione alla quale si dovrà tenere conto:

- a. delle circostanze in cui si sono svolti i comportamenti illeciti;
- b. della tipologia dell'illecito perpetrato;
- c. della gravità della condotta tenuta;
- d. dell'eventualità che i comportamenti integrino esclusivamente un tentativo di violazione;
- e. dell'eventuale recidività del soggetto.

7. IL SISTEMA SANZIONATORIO

7.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del D. Lgs. n. 231/01, il Modello di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua* non per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, può ritenersi efficacemente attuato solo se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto della Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso e di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto ecc.) nell'altro caso. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello e le procedure interne, costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

L'applicazione di provvedimenti disciplinari per la violazione delle regole di condotta aziendali prescinde, pertanto, dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall'azienda in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

7.2. Regole generali di comportamento e criteri di assegnazione delle sanzioni

Il comportamento degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti della Società, e di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della stessa, e delle altre sue controparti contrattuali, devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/01.

In particolare, le regole di comportamento prevedono che tutti coloro che operano all'interno della Società, in qualsiasi ruolo e mansione, e i terzi che agiscano, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società, non devono porre in essere comportamenti che integrino:

- ☒ la violazione/elusione dei sistemi di controllo;
- ☒ il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello;
- ☒ il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione vigente;
- ☒ la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01.

Il tipo e l'entità delle sanzioni applicabili ai singoli casi di illecito disciplinare, sono variabili in relazione alla gravità delle mancanze ed in base ai seguenti criteri generali:

- a) condotta del soggetto: dolo o colpa;
- b) livello di responsabilità/posizione gerarchica, funzionale e/o tecnica;
- c) ruolo dei compiti assegnati ai dirigenti, dipendenti, collaboratori, agenti e rappresentanti;

d) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare attenzione alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari, della professionalità del soggetto e del suo passato lavorativo;
e) eventuali ipotesi di condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'illecito.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- a) tipo di conseguenze (ad es. danno economico e/o d'immagine aziendale, danno fisico e di salute alle persone, danno ambientale);
- b) tempi e modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- c) prevedibilità delle conseguenze.

Il grado della colpa e della recidività dell'infrazione costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave. Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

Premesso che ad ogni soggetto coinvolto in sanzioni, sarà data la possibilità di poter comprendere il motivo della sanzione e di adeguarsi, oltre che giustificarsi, il sistema sanzionatorio prevede anche l'applicazione di misure accessorie alle sanzioni, che si possono concretizzare in attività di informazione, formazione ed addestramento per coloro che, violando le disposizioni del Modello e del Codice Etico, dimostrino di non averne compreso appieno l'importanza.

7.3. Misure nei confronti dell'Amministratore Unico

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte dell'Amministratore Unico, l'OdV informerà i soci che adotteranno i provvedimenti del caso.

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte di uno dei soci, l'OdV ne darà immediata informazione all'Amministratore Unico, che, di concerto con l'altro socio, adotterà i provvedimenti del caso. Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela, è fatta comunque salva la facoltà della Società di proporre azione di responsabilità e/o azione risarcitoria nei confronti del responsabile.

7.4. Misure nei confronti dei dipendenti Dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Modello, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni ivi contenute, sarà assoggettata alla misura disciplinare più idonea tra quelle previste dal CCNL applicato (e da eventuali modifiche e rinnovi di tale contratto).

L'irrogazione di tali misure sarà adottata nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 7 L. n. 300/70 (Statuto dei lavoratori) e del criterio di proporzionalità.

È previsto il necessario coinvolgimento dell'OdV nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni: infatti, non potrà essere archiviato un procedimento ovvero irrogata alcuna sanzione senza preventiva informativa e parere dell'OdV.

In particolare, in ragione della natura fiduciaria del rapporto di lavoro che lega coloro che ricoprono ruolo dirigenziale nella Società, nei confronti dei responsabili saranno applicate le seguenti sanzioni:

- a. ammonizione scritta: nel caso di violazione non grave di una o più regole comportamentali o procedurali previste dal Modello;
- b. licenziamento con preavviso: nel caso di violazione grave ad una o più prescrizioni del Modello;
- c. licenziamento senza preavviso: nel caso in cui la violazione di una o più prescrizioni del

Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro e da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentanza all'esterno, l'irrogazione della sanzione del biasimo scritto potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

7.5. Misure nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali definite nel presente Modello, costituiscono sempre illecito disciplinare.

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del lavoratore, dell'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità ed alla gravità della condotta in violazione del Modello e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestata tale condotta.

Le sanzioni sono quelle previste dal CCNL di riferimento (e da eventuali modifiche e rinnovi di tale contratto).

Per i dipendenti i provvedimenti irrogati sono quelli previsti dalle norme disciplinari del CCNL e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

- a. ammonizione verbale: nel caso di inosservanza colposa dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello ovvero di errori procedurali dovuti a negligenza;
- b. ammonizione scritta: nel caso di recidiva nelle violazioni di cui alla precedente lett. a;
- c. multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione: nel caso in cui il lavoratore, essendo già incorso nel provvedimento del rimprovero scritto, persista nella violazione delle prescrizioni e delle regole previsti dal Modello;
- d. sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di tre giorni effettivi di lavoro: nel caso di gravi violazioni dei principi e delle regole del Modello, tali da provocare danni alla Società e da esporla a responsabilità nei confronti di terzi, nonché nel caso di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa di cui al precedente punto c;
- e. licenziamento con preavviso: nel caso di comportamento del lavoratore caratterizzato da gravissimo inadempimento alle prescrizioni ed alle regole del Modello;
- f. licenziamento senza preavviso: nel caso in cui l'inadempimento alle prescrizioni ed alle regole del Modello sia di gravità tale da ledere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro e da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 7 L. n. 300/70 (Statuto dei lavoratori). In particolare, a seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, verrà dato avvio ad una procedura di accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento, con contestazione dell'addebito al lavoratore e garanzia di un termine di replica in ordine alla sua difesa. È previsto il necessario coinvolgimento dell'OdV nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni: infatti, non potrà essere archiviato un procedimento ovvero irrogata alcuna sanzione senza preventiva informativa e parere dell'OdV.

7.6. Misure nei confronti di consulenti, collaboratori, ed altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e del Codice Etico, per le parti di loro competenza, potrà determinare l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello o commissione dei reati rilevanti sia ai fini del D. Lgs. n. 231/01, sia delle leggi vigenti, da parte di consulenti, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

A tal fine è consigliabile prevedere l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto della conoscenza del D. Lgs n. 231/01, richiedano l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola. In assenza di tale obbligazione contrattuale, sarebbe opportuno quantomeno prevedere una dichiarazione unilaterale di certificazione da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Modello e l'impegno ad improntare la propria attività al rispetto delle previsioni di legge.

Compete all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure adottate dalla Società nei confronti dei collaboratori, dei consulenti e dei terzi e provvedere al loro eventuale aggiornamento.

PARTE SPECIALE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI

1. Fattispecie rilevanti – tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione e di corruzione tra privati

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/01 agli artt. 24, 25, 25 ter lett. s-bis), ipotizzabili nell'ambito dei rapporti tra Del Conte Srl e la P.A. e tra Del Conte Srl e i soggetti privati. I reati contro la Pubblica Amministrazione hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. Si osserva che, ai fini del Modello, appartengono alla P.A. tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una "funzione Pubblica" o un "pubblico servizio", ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p.

Per funzione pubblica si intende l'esercizio delle attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alla funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria, caratterizzate dall'esercizio del potere autoritativo e del potere certificativo. Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, è qualificato, ai sensi dell'art. 357 c.p., quale Pubblico Ufficiale.

Per pubblico servizio si intende l'esercizio delle attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di una Pubblica Autorità, o l'esercizio delle attività volte a garantire i diritti fondamentali della persona; il pubblico servizio è caratterizzato dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi. Colui che esercita un pubblico servizio è qualificato, ai sensi dell'art. 358 c.p., quale persona incaricata di pubblico servizio.

Infine, si precisa che le fattispecie criminose di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, pur appartenendo alla categoria dei reati societari, di cui all'art. 25-ter lett. s-bis), sono state inserite all'interno della presente Parte Speciale al fine di garantire una maggiore uniformità nella trattazione dei fenomeni corruttivi che potrebbero manifestarsi nell'operatività aziendale.

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti rispetto alle suddette categorie di reato ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del D. Lgs. n. 231/01.

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316-BIS C.P.)

Il reato si configura quando chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini a tali attività.

La condotta illecita consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilievi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)

Il reato si configura nei casi in cui chiunque – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO (ART. 319 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319 BIS C.P.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di un Pubblico Ufficiale, e dunque un magistrato, cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria (compresi gli ausiliari e i periti di ufficio) e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

7 Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un "atto contrario ai doveri di ufficio", vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione a interessi privati o comunque estranei a quelli propri della Pubblica Amministrazione.

Il reato può configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità.

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Le disposizioni di cui all'art. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dia o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si offra o si prometta danaro o altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, e tale offerta o promessa non venga accettata.

Il terzo comma dell'art. 322 c.p. incrimina il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che solleciti una promessa o dazione di danaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 (atto contrario ai doveri di ufficio).

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche ai membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e ai funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

Il reato si configura nelle ipotesi in cui chiunque, anche per interposta persona, offra, prometta o dia danaro o altra utilità non dovuti, a determinate figure apicali di una Società o, più in generale, di un ente privato (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori nonché qualsivoglia soggetto che eserciti funzioni direttive) e a persone sottoposte alla relativa direzione o vigilanza, ove ciò avvenga nell'interesse o a vantaggio dell'ente cui il corruttore appartiene.

Il reato è perseguibile a querela della Società o ente privato parte offesa. Si procede d'ufficio se dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 BIS, COMMA 1 C.C.)

Il reato incrimina l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità non dovuti alle figure apicali nell'ambito di una Società o ente privato come sopra individuate, nonché a chi esercita funzioni direttive, preordinata al compimento o all'omissione, da parte dei predetti soggetti, di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e raggiri (intendendosi ricompresa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Il reato in oggetto si perfeziona allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardino l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Il reato di frode informatica si configura quando venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o si intervenga, senza diritto, con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., indebitamente faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena prevista è la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi; la stessa pena si applica a colui che indebitamente dà promette denaro o altra utilità.

Le pene sono invece aumentate se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio e se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

La mappatura delle attività a rischio, in relazioni ai reati di cui alla presente Parte Speciale, ha consentito di individuare non solo le attività sensibili in senso stretto, ma anche una serie di attività strumentali per le quali sono stati individuati specifici principi di comportamento.

Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/01, sono state individuate dalla Società le attività sensibili relative ai reati di cui alla presente Parte Speciale:

1. i rapporti con uffici, organi, funzioni, enti della P.A., nell'ambito di procedimenti amministrativi, nonché nell'ambito di attività di ispezione e controllo svolte da apparati pubblici sull'attività aziendale;

2. i rapporti con la P.A. collegati alla specificità dell'attività aziendale, e relativi principalmente alle verifiche ed autorizzazioni da parte della P.A. necessarie all'azienda per lo svolgimento della specifica attività aziendale;

3. i rapporti con la P.A. collegati alla richiesta e fruizione di finanziamenti o benefici erogati dallo stato, dalla Comunità Europea e da enti pubblici locali, nazionali o comunitari.

Particolare attenzione va prestata nelle seguenti attività a rischio:

a) i rapporti con i vari uffici della P.A. per l'ottenimento di permessi, concessioni, autorizzazioni o altri provvedimenti abilitativi; in particolare, si fa riferimento alle autorizzazioni o licenze generalmente correlate agli interventi sulle proprietà immobiliari della Società ed in materia ambientale;

b) i rapporti con i servizi della P.A. di ispezione e vigilanza (ambientale, amministrativa, fiscale, previdenziale, sanitaria, ecc.);

c) i rapporti con l'amministrazione della giustizia nell'ambito o in occasione di procedimenti giudiziari di natura civile, penale, amministrativa, tributaria, che coinvolgono la Società;

d) la gestione dei rapporti con l'amministrazione della giustizia nell'ambito o in occasione di procedimenti amministrativi o giudiziari di natura giuslavoristica, che coinvolgono la Società;

e) l'avvio e la gestione di procedure per l'ottenimento di erogazioni o contributi da parte delle PP.AA. italiane o comunitarie per la gestione dei fondi eventualmente erogati;

f) la produzione di documentazione alla P.A., con particolare riguardo alla trasmissione, anche in via informatica, di dati a soggetti pubblici (ad esempio Agenzia delle Entrate, enti previdenziali, enti assicurativi), o comunque l'elaborazione e la trasmissione di documenti aventi efficacia probatoria. Nel corso della mappatura delle attività sensibili, sono state inoltre evidenziate attività strumentali a rischio, intendendosi per tali le attività che, pur non presentando rischi diretti di rilevanza penale, se combinate con le attività direttamente sensibili possono supportare la realizzazione di un reato e sono, quindi, funzionali alla condotta illecita. Si tratta delle attività relative a:

- ☐ la selezione ed assunzione di personale dipendente;
- ☐ la gestione delle risorse finanziarie della Società (incassi e pagamenti);
- ☐ la gestione di sponsorizzazioni;
- ☐ la gestione di dotazioni ed utilità aziendali (pc, autovetture, ecc.);
- ☐ la gestione dei rapporti con i fornitori.

3. Principi generali di comportamento

È fatto divieto a tutti i destinatari del Modello di:

- ☐ intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in rappresentanza o per conto della Società, in mancanza di apposita delega o procura della Società stessa;
- ☐ utilizzare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, eventuali percorsi preferenziali o conoscenze personali, anche acquisite al di fuori della propria realtà professionale, al fine di influenzarne le decisioni, oppure allo scopo di ottenere specifiche informazioni sugli sviluppi futuri del settore, erogazione di contributi/finanziamenti pubblici e/o simili informazioni;
- ☐ offrire denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio o organi o funzionari dell'Autorità Giudiziaria, inclusi i familiari degli stessi, al fine di influenzarne la discrezionalità, l'indipendenza di giudizio o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società, oppure allo scopo di ottenere specifiche informazioni sugli sviluppi futuri del settore e/o erogazione di contributi/finanziamenti pubblici e/o simili informazioni;
- ☐ riconoscere, in favore di fornitori o collaboratori esterni, o loro familiari, che operino nei confronti della Pubblica Amministrazione in nome e per conto della Società, compensi indebiti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- ☐ corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione o dazione di denaro o altra utilità a un pubblico funzionario dell'Autorità Giudiziaria, o suoi familiari, nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario civile, penale, amministrativo o tributario;
- ☐ conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, autorità pubbliche ovvero ad organi dell'Autorità Giudiziaria;
- ☐ ricorrere a forme di contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, configurino, invece, forme di doni o regalie verso pubblici funzionari, loro familiari, enti e autorità pubbliche;
- ☐ presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali alla Pubblica Amministrazione, ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dalla Pubblica Amministrazione (ad es. per ottenere il rilascio di concessioni o autorizzazioni, finanziamenti pubblici);
- ☐ destinare a finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti o altra erogazione dello stesso tipo ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea.

La condotta dei destinatari del Modello deve essere improntata ai seguenti principi:

- ☐ le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo;
- ☐ la Società regola la propria politica retributiva e di carriera tenendo in debita considerazione la correttezza e legalità dei comportamenti, penalizzando ogni comportamento che tenda al raggiungimento di obiettivi a discapito del rispetto delle regole aziendali o legali;

- ☐ qualsiasi rapporto con funzionari pubblici è corretto, formale ed attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare;
- ☐ l'assunzione di personale dipendente avviene secondo criteri oggettivi di individuazione delle necessità aziendali e delle corrispondenti capacità e titoli individuali, con processo condiviso da più funzioni aziendali che contribuiscono alla scelta dei candidati nel rispetto dei predetti criteri;
- ☐ l'opportunità di accesso a finanziamenti e contributi pubblici è individuata sulla base della effettiva presenza di tutti requisiti legali richiesti; una volta ottenuto il beneficio, lo stesso è utilizzato esclusivamente nell'ambito e per le finalità individuati dal provvedimento di erogazione, nel rispetto di tutte le modalità attuative previste, fornendo alla P.A. competente una rendicontazione trasparente, completa e veritiera delle attività finanziate svolte;
- ☐ le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale.

4. Principi di attuazione dei processi decisionali

Oltre alle regole generali che sono applicate a tutte le attività sensibili individuabili ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 e che devono caratterizzare le procedure aziendali (descritti nel precedente paragrafo), sono stati identificati, per ciascuna differente attività sensibile, i seguenti principi specifici di comportamento, quali misure di prevenzione e controllo, che saranno meglio specificati, ove del caso, negli ulteriori protocolli e procedure aziendali.

L'Azienda ha sviluppato ed è dotata dei seguenti strumenti:

- Codice Etico;
- Organigramma funzionale e Struttura Organizzativa Aziendale;

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici adottati dalla Società in adempimento degli strumenti sopra elencati.

☐ **Flussi informativi:** individuazione di specifici flussi informativi, tra le Funzioni coinvolte nel processo, con finalità di verifica e coordinamento reciproco.

☐ **Congruità del prezzo:** in sede di trattative precontrattuali e contrattuali, il prezzo dell'accordo deve essere ispirato a valori di mercato e/o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.

☐ **Clausola 231:** negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D. Lgs. n. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto.

☐ **Modalità di pagamento definite:** devono essere chiaramente identificate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici, ecc.). In particolare, si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Eventuali eccezioni all'utilizzo di denaro contante o di altro strumento finanziario al portatore sono ammesse per importi modesti.

☐ **Valutazione della controparte in fase preliminare e in fase di contratto:** prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, devono essere effettuate le opportune valutazioni sulla controparte con riferimento ai seguenti aspetti:

- professionalità, coerentemente alla natura e all'oggetto dell'accordo;
- affidabilità etica, con riferimento all'eventuale esposizione della controparte ai reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01;
- nel corso del rapporto contrattuale devono essere poste in essere specifiche attività di controllo che assicurino che la controparte stia operando nel rispetto dei principi del D. Lgs. n. 231/01 e secondo le regole dell'accordo definito.

- ☐ **Evidenza dello svolgimento del contenzioso:** devono essere tracciate le fasi principali relative allo svolgimento di un contenzioso di natura giudiziale o stragiudiziale, indicando: oggetto di contenzioso, controparte coinvolta, funzioni aziendali interne, eventuali collaboratori esterni incaricati, accordo finale.
- ☐ **Monitoraggio sull'andamento dell'operazione societaria:** devono essere poste in essere specifiche attività di controllo sull'andamento dell'operazione rispetto agli obiettivi aziendali e alle motivazioni che hanno fatto nascere l'operazione.
- ☐ **Criteri di valutazione propedeutica dell'operazione societaria:** devono essere definiti i criteri di valutazione delle operazioni societarie, al fine di garantirne la coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali.
- ☐ **Monitoraggio periodico su pagamenti esteri:** devono essere svolte specifiche attività di controllo sui pagamenti effettuati in paesi esteri volte a verificare che il pagamento sia coerente con le attività e gli accordi aziendali stipulati, che sia stato correttamente autorizzato e che sia indirizzato al corretto beneficiario, in linea con quanto indicato nell'accordo.
- ☐ **Monitoraggio su software, programmi e applicazioni informatiche:** devono essere definite le regole per l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali e le attività di controllo su software, programmi, applicazioni informatiche installate su tali dispositivi, al fine di verificare che non vengano scaricate applicazioni potenzialmente utili alla commissione di attività illecite e/o contrarie alle disposizioni aziendali definite.
- ☐ **Controllo sicurezza su accesso a sistemi:** devono essere definiti criteri e regole di autorizzazione per l'accesso ai sistemi informatici aziendali; tali accessi devono essere costantemente monitorati in termini di utenti che vi accedono e attività consentite.
- ☐ **Adozione di adeguate misure di sicurezza informatica** che impediscano l'accesso al sistema informativo della Società da parte di terzi non autorizzati (dotazione di firewall).
- ☐ **Monitoraggio su tipologie di fatturazione** che potrebbero contenere eventuali anomalie: devono essere poste in essere specifiche attività di controllo di primo e secondo livello sul processo di fatturazione, al fine di identificare eventuali anomalie.

5. Flussi informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza

Per ciascun processo sensibile, i destinatari del presente Modello sono tenuti a:

- ☐ tenere a disposizione dell'OdV ogni eventuale documentazione di supporto;
- ☐ segnalare all'OdV e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzino comunque una situazione di anomalia.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascun processo che implichi un contatto con la P.A., evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione.

PARTE SPECIALE B

REATI DI FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI IN BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

1. Fattispecie rilevanti – tipologia dei reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti rispetto alle suddette categorie di reato ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del D. Lgs. n. 231/01.

FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (453 C.P.)

Tale reato incrimina chiunque:

- contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- alteri in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduca nel territorio dello Stato o detenga o spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- al fine di metterle in circolazione, acquisti o comunque riceva da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

ALTERAZIONE DI MONETE (454 C.P.)

Tale reato si configura quando qualcuno alteri monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, pur non essendo concorso nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduca nel territorio dello Stato o detenga o spenda o metta altrimenti in circolazione monete alterate, o ancora, al fine di metterle in circolazione, acquisti o comunque riceva da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete alterate.

SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (455 C.P.)

Il reato è previsto nel caso in cui qualcuno, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione.

SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (457 C.P.)

Tale reato si configura quando chiunque spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

FALSIFICAZIONI DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI (459 C.P.)

Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti (in tal caso le pene sono ridotte di un terzo).

Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO (460 C.P.)

Tale reato punisce chi contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquisti, detenga o alieni tale carta contraffatta.

FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA (461 C.P.)

Tale reato punisce chi fabbrichi, acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Lo stesso reato si configura anche quando tali condotte (fabbricazione, detenzione o alienazione) abbiano ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (464 C.P.)

È punito chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati., anche se ricevuti in buona fede (in tale caso, la pena è ridotta).

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (473 C.P.)

Il reato punisce chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffaccia o alteri marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. La norma sanziona anche la contraffazione e l'alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, nonché i soggetti i quali, senza essere concorsi nella contraffazione o alterazione, facciano uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dalla norma sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (474 C.P.)

Fuori dei casi di concorso nei reati citati al punto che precede, la norma punisce chiunque introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, la fattispecie punisce altresì chiunque detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Anche tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

La Società opera nel campo della produzione e nella commercializzazione di beni. Il rischio connesso alla possibile commissione di delitti di falsità in segni e strumenti di riconoscimento è quindi rilevante, con riferimento particolare alle seguenti attività:

1. produzione dei beni e la gestione dei controlli di qualità;
2. ottenimento delle certificazioni di conformità normativa o di qualità merceologica per i prodotti destinati alla commercializzazione;
3. gestione delle attività di commercializzazione dei beni;
4. gestione e utilizzo di marchi e altri segni distintivi;
5. ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti o soluzioni tecniche;
6. gestione delle attività di approntamento e spedizione di prodotti finiti.

3. Principi generali di comportamento

Gli organi sociali di Del Conte Srl, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti, hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, agli organi sociali di Del Conte Srl, ai dirigenti, ai dipendenti o ai consulenti, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti, è espressamente fatto divieto di:

- ☒ contraffare, alterare marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni ovvero usarli senza una preventiva analisi di anteriorità;
- ☒ commercializzare prodotti con marchi e/o segni distintivi alterati o contraffatti.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- ☒ vigilare sui processi di approvvigionamento;
- ☒ agire con clienti e fornitori in modo trasparente e collaborativo, nel rispetto della normativa vigente;
- ☒ essere in grado di garantire al cliente che i prodotti e i servizi forniti siano in possesso di tutte le caratteristiche e le qualità promesse e dichiarate;
- ☒ rispettare la proprietà industriale di terzi nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, di marketing e di tutte le attività che comportano l'utilizzo di loghi e marchi;
- ☒ finalizzare le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premino la capacità, l'esperienza e l'efficienza evitando qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Sezione sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i destinatari secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

4. Principi di attuazione dei processi decisionali

L'Azienda ha sviluppato ed è dotata dei seguenti strumenti:

- Codice Etico;
- Organigramma funzionale e Struttura Organizzativa Aziendale;

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici adottati dalla Società in adempimento degli strumenti sopra elencati.

- ☒ **Corretta esecuzione del contratto:** verifica della corretta esecuzione delle attività svolte e l'avvenuta consegna del bene rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti, nonché verifica, prima della messa in commercio, della corretta apposizione del nome e/o marchio e/o segno distintivo sul prodotto.
- ☒ **Gestione centralizzata di loghi e marchi:** la creazione di nuovi loghi / marchi, nonché eventuali modifiche e riproduzione degli stessi su materiale pubblicitario, per Del Conte Srl è affidata alla direzione competente, che garantisce che l'attività venga effettuata nel rispetto dei diritti di proprietà di terzi.

5. Flussi informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza

Per ciascun processo sensibile, i destinatari del presente Modello sono tenuti a:

- ☒ tenere a disposizione dell'OdV ogni eventuale documentazione di supporto;
- ☒ segnalare all'OdV e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzino comunque una situazione di anomalia.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la

diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione.

PARTE SPECIALE C

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. Fattispecie rilevanti – tipologia dei reati contro l'industria e il commercio

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti rispetto alle suddette categorie di reato ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del D. Lgs. n. 231/01.

TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (513 C.P.)

La fattispecie di reato punisce chiunque adoperi violenza sulle cose⁸ ovvero mezzi fraudolenti⁹ per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un reato più grave.

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (513-BIS C.P.)

Il reato punisce chiunque, nell'ambito di una attività commerciale, industriale o produttiva¹⁰, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. La norma prevede una aggravante nel caso in cui le attività produttive siano finanziate, in tutto o in parte, dallo Stato o da enti pubblici.

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle¹¹.

8 Per "violenza sulle cose" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, secondo comma, c.p. secondo cui *"agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione"*.

9 Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

10 "Commerciale" è ogni attività di interposizione nella circolazione dei beni, "industriale" è ogni attività diretta a produrre beni o servizi e "produttiva" è ogni attività economicamente orientata alla predisposizione e all'offerta di prodotti o servizi su un certo mercato.

11 La fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo la *voluntas legis*, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

Non è tuttavia configurabile un rapporto di specialità fra la fattispecie di cui all'art. 513-bis c.p. e il reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p. e di associazione per delinquere di stampo mafioso ex art. 416-bis c.p., stante l'episodicità della prima ipotesi incriminatrice e la natura associativa delle seconde: ne consegue la possibilità di un loro concorso.

Infine, il delitto in esame assorbe quelli di violenza privata, danneggiamento e percosse.

FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (514 C.P.)

Tale reato punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi¹², marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale.

Il nocumento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514 c.p., può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della Società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (515 C.P.)

La fattispecie è volta a sanzionare la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (517 C.P.)

Il reato punisce la vendita o la messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per "marchi o segni distintivi nazionali o esteri" si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p., a differenza dell'art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

¹² Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i "nomi", identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (517-TER C.P.)

La norma, facendo salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., punisce chi fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, potendo conoscere l'esistenza del titolo stesso. La fattispecie punisce anche chi, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori, o metta comunque in circolazione i beni di cui al capoverso precedente.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

La Società opera nel campo della produzione e nella commercializzazione di beni. Il rischio di connesso alla possibile commissione di reati contro l'industria e il commercio è quindi rilevante, con riferimento particolare alle seguenti attività:

1. gestione dei rapporti con i vari uffici della Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di permessi, concessioni, autorizzazioni o altri provvedimenti abilitativi;
2. produzione dei beni e la gestione dei controlli di qualità;
3. ottenimento delle certificazioni di conformità normativa o di qualità merceologica per i prodotti destinati alla commercializzazione;

4. gestione delle attività di commercializzazione dei beni;
5. gestione delle attività di comunicazione;
6. gestione dei rapporti con la concorrenza;
7. gestione e utilizzo di marchi e altri segni distintivi;
8. ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti o soluzioni tecniche;
9. gestione delle attività di approntamento e spedizione di prodotti finiti;
10. gestione dei rapporti con la clientela.

3. Principi generali di comportamento

Gli organi sociali di Del Conte Srl, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti, hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere comportamenti tali da far sì che siano prodotti e/o commercializzati beni:

- ☒ utilizzando materie prime non conformi rispetto alla normativa di settore e/o ai disciplinari di prodotto;
- ☒ con caratteristiche differenti rispetto a quanto rappresentato ai consumatori sia sulla confezione del bene, sia attraverso campagne pubblicitarie;
- ☒ utilizzando marchi o brevetti di proprietà industriali di terzi;
- ☒ che riportino indicazioni geografiche o denominazione di origine non corrispondenti all'effettiva origine, provenienza e qualità del prodotto.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- ☒ vigilare sui processi di approvvigionamento;
- ☒ agire con clienti e fornitori in modo trasparente e collaborativo, nel rispetto della normativa vigente;
- ☒ essere in grado di garantire al cliente che i prodotti e i servizi forniti siano in possesso di tutte le caratteristiche e le qualità promesse e dichiarate;
- ☒ rispettare la proprietà industriale di terzi nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, di marketing e di tutte le attività che comportano l'utilizzo di loghi e marchi;
- ☒ informare le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premiano la capacità, l'esperienza e l'efficienza evitando qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Sezione sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i destinatari secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

4. Principi di attuazione dei processi decisionali

L'Azienda ha sviluppato ed è dotata dei seguenti strumenti:

- Codice Etico;
- Organigramma funzionale e Struttura Organizzativa Aziendale;

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici adottati dalla Società in adempimento degli strumenti sopra elencati.

- ☒ **Corretta esecuzione del contratto:** verifica della corretta esecuzione delle attività svolte e l'avvenuta consegna del bene rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti, nonché verifica, prima della messa in commercio, della corretta apposizione del nome e/o marchio e/o segno distintivo sul prodotto.
- ☒ **Gestione centralizzata di loghi e marchi:** la creazione di nuovi loghi / marchi, nonché eventuali modifiche e riproduzione degli stessi su materiale pubblicitario, per Del Conte Srl è affidata alla direzione competente, che garantisce che l'attività venga effettuata nel rispetto dei diritti di proprietà di terzi.

5. Flussi informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza

Per ciascun processo sensibile, i destinatari del presente Modello sono tenuti a:

- ☑ tenere a disposizione dell'OdV ogni eventuale documentazione di supporto;
- ☑ segnalare all'OdV e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzia comunque una situazione di anomalia.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione.

PARTE SPECIALE D

REATI SOCIETARI E TRIBUTARI

1. Fattispecie rilevanti – tipologia dei reati societari e tributari

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti rispetto alle suddette categorie di reato ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del D. Lgs. n. 231/01.

Si precisa che le fattispecie criminose di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, pur appartenendo alla categoria dei reati societari, di cui all'art. 25-ter lett. s-bis), sono state inserite all'interno della Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra Privati, al fine di garantire una maggiore uniformità nella trattazione dei fenomeni corruttivi che potrebbero manifestarsi nell'operatività aziendale.

REATI SOCIETARI

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 E 2622 C.C.)

Tale norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i revisori e sindaci, i liquidatori, di Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongano fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

FALSO IN PROSPETTO (ART. 2623 C.C.)

Tale condotta criminosa consiste nell'esporre, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la intenzione di ingannare i destinatari del prospetto.

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Tale condotta si perfeziona nel caso in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, ove la condotta abbia procurato danno ai soci.

Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è raddoppiata se il reato è commesso in relazione a Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, da parte degli amministratori.

In altri termini, la suddetta fattispecie di reato punisce una riduzione del capitale, con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale, il cui valore, pertanto, risulta superiore a quello del capitale reale.

La condotta incriminata deve essere tenuta nei confronti dei soci e per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo di conferimento, ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Tale fattispecie si concretizza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, qualora gli amministratori ripartiscano utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue l'illecito.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

La condotta descritta nella disposizione in menzione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali, anche emesse dalla Società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione da parte degli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre Società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Configura una modalità di estinzione dell'illecito il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE (ART. 2629-BIS C.C.)

La fattispecie incriminatrice punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico, non comunichi agli altri amministratori e al collegio sindacale, violando l'art. 2391 c.c., primo comma, l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società ovvero, se si tratta di Amministratore Delegato, non si astenga altresì dall'operazione stessa investendone l'organo gestorio, se dalla violazione siano derivati danni alla Società o a terzi.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale condotta può consumarsi nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formi o aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, ovvero mediante sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero ancora del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentare, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

La condotta in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto terzi.

Sono puniti con la stessa pena i predetti soggetti ove in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

REATI TRIBUTARI

L'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/01 stabilisce, al comma 1, che in relazione alla commissione dei delitti previsti dal D. Lgs. n. 74/00, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Il comma 2 dell'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/01 stabilisce che se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Infine, il comma 3 dell'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/01 stabilisce che nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

I reati richiamati dalla norma sono i seguenti:

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

(art. 2, comma 1, 2 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/00)

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (art. 3 D. Lgs. n. 74/00)

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 8 D. Lgs. n. 74/00)

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (art. 10 D. Lgs. n. 74/00)

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (art. 11 D. Lgs. n. 74/00)

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare superiore ad euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Inoltre, è punito chiunque, al fine di ottenere per sé e per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

Le attività a rischio individuate con riferimento a questa parte della normativa, sono:

1. acquisizione, registrazione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
2. gestione della documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa, anche attraverso i mezzi informatici;
3. predisposizione del bilancio e della relativa *disclosure* informativa in relazione alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
4. gestione dei rapporti con i soci ed il Collegio Sindacale;
5. operazioni relative al capitale sociale (*joint venture* o *partnership*);
6. ottenimento e gestione delle certificazioni di conformità normativa o di qualità merceologica per i prodotti destinati alla commercializzazione;
7. gestione delle attività di comunicazione (presentazioni societarie, organizzazione e gestione eventi pubblici, etc.);
8. gestione delle attività di commercializzazione dei beni;
9. gestione dei rapporti con la clientela;
10. trasmissione di dati in via informatica a soggetti pubblici, ad esempio all'Agenzia delle Entrate o agli Enti previdenziali o assicurativi, o comunque la elaborazione e la trasmissione di documenti aventi efficacia probatoria;
11. selezione ed assunzione di personale dipendente;
12. gestione delle risorse finanziarie della Società (incassi e pagamenti);
13. gestione delle carte di credito corporate, note spese e anticipi;
14. gestione di dotazioni e utilità aziendali (es. pc, autovetture etc.);
15. gestione dei rapporti con i fornitori.

3. Principi generali di comportamento

Gli organi sociali di Del Conte Srl, i dirigenti, i dipendenti ed i consulenti, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare, è fatto obbligo di:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- 2) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- 3) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- 4) evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione di strumenti finanziari;
- 5) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di proporre e/o eseguire e/o esprimere parere favorevole in merito ad azioni volte a:

con riferimento al precedente punto 1:

- a. rappresentare nel bilancio di esercizio della Società, nelle relazioni periodiche o in altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Del Conte Srl;
 - b. omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Del Conte Srl;
- con riferimento al precedente punto 2:

- a. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- b. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- c. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando a essi un danno;
- d. procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;

con riferimento al precedente punto 3:

- a. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte di soggetti interni ed esterni;
- b. determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

con riferimento al precedente punto 4:

- a. pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatori idonei a disseminare sfiducia nel pubblico di banche e gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;

con riferimento al precedente punto 5:

- a. omettere di effettuare con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione di dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- b. esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti al vero o occultare fatti rilevanti in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- c. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni e nella messa a disposizione di documenti).

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i destinatari del Modello hanno l'obbligo di:

☐ porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, onde fornire una informazione veritiera e completa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; in particolare è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, fuorvianti o comunque, non rispondenti alla realtà;
- omettere dati o informazioni imposti dalla legge e dai regolamenti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nella acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;

☐ assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali, agevolando e collaborando con il Collegio Sindacale;

☐ osservare scrupolosamente le norme a tutela dei creditori e della integrità ed effettività del capitale sociale;

☐ assicurare la tempestiva formalizzazione delle attività assembleari e degli altri organi societari; la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione societaria, contabile e fiscale.

Pertanto, è fatto divieto di tenere comportamenti che, mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, la mancata corretta conservazione o l'occultamento dei documenti impediscano, alle autorità ed agli organi di vigilanza di effettuare le dovute attività di controllo.

4. Principi di attuazione dei processi decisionali

L'Azienda ha sviluppato ed è dotata dei seguenti strumenti:

- Codice Etico;
- Organigramma funzionale e Struttura Organizzativa Aziendale;

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici adottati dalla Società in adempimento degli strumenti sopra elencati.

4.1. Protocolli specifici per la redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci e al pubblico

La redazione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci e al pubblico deve essere effettuata in base a specifici protocolli:

☐ **Sistema di trasmissione dati e informazioni:** previsione della trasmissione di dati e informazioni alla direzione responsabile, attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi, l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema e la rilevazione degli accessi non autorizzati.

☐ **Conservazione fascicolo di bilancio:** l'attribuzione di ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni), dalla loro formazione e approvazione dell'ipotesi di progetto di bilancio dell'Amministratore Unico, al deposito e pubblicazione dello stesso, successiva all'approvazione dell'Assemblea, e alla relativa archiviazione.

☐ **Controllo sulle commesse:** assicurare, ai fini di una corretta valutazione del risultato di commessa:

- a. la periodica comparazione tra costi consuntivi e preventivi sulla base di elementi analitici per quantità e valore;
- b. l'omogeneità tra gli elementi di costo inclusi nei preventivi e nei costi consuntivi;
- c. la considerazione tra gli elementi per la determinazione dei preventivi delle clausole revisionali contenute nel contratto (tra le quali il processo di aggiornamento prezzi e compensi);
- d. la tempestiva rilevazione di costi e ricavi di commessa;
- e. la periodica riprogrammazione dei preventivi.

☐ **Procedura di riconciliazione:** prevedere la sistematica formalizzazione delle riconciliazioni relative alle operazioni bancarie, nonché la segregazione delle funzioni tra chi provvede a tale riconciliazione e chi dispone i pagamenti.

☐ **Procedura di riconciliazione periodica del patrimonio netto, scadenziario clienti, spese per cespiti:** tale procedura prevede l'elaborazione e la riconciliazione con l'andamento dell'anno precedente e con il budget, effettuando una analisi degli scostamenti.

☐ **Riunioni periodiche:** previsione di riunioni, con cadenza almeno annuale in prossimità della riunione dell'Amministratore Unico per l'approvazione del bilancio, di riunioni tra quest'ultimo, il Collegio Sindacale, la Società di revisione e l'OdV, che abbiano per oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione.

4.2. Protocolli specifici per i reati tributari

Ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25- quinquies decies del D. Lgs. n. 231/01 si intendono, innanzitutto, richiamati i protocolli elencati nella Parte Speciale A del presente Modello.

Inoltre, lo svolgimento dell'attività deve conformarsi ad ulteriori specifici protocolli:

☐ **Registrazione fatture:** esistenza di controlli e le modalità di registrazione delle fatture ricevute/emesse;

☐ **Rapporti infragruppo:** esistenza di regole formalizzate nei contratti infragruppo per la gestione della fatturazione tra le Società del Gruppo;

☐ **Esatta individuazione soggetti:** divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui percepire i pagamenti. Tale sistema di trasparenza è facilitato dalle disposizioni relative all'obbligo di fatturazione elettronica, la quale permette, anche alle competenti Autorità, un controllo immediato della rispondenza fra fatturazione attiva/passiva e relativi incassi/pagamenti.

Con riguardo a tale protocollo, si precisa che la fatturazione, sia attiva che passiva, è archiviata elettronicamente e conservata sia presso la Società che presso i professionisti delegati alla tenuta e alla redazione delle scritture contabili. In tal modo, è garantita un'adeguata **segregazione dei compiti** tra chi inserisce i dati in contabilità, chi provvede al primo controllo degli stessi in sede di registrazione, chi provvede alla redazione delle scritture contabili, chi effettua i controlli finali.

☐ **Verifica dei pagamenti:** effettuazione dei pagamenti solo: (a) previa autorizzazione scritta del gestore del contratto che attesta l'avvenuta prestazione e/o il verificarsi delle condizioni previste nel contratto in ordine al pagamento del corrispettivo, (b) solo a fronte di fatture o richieste di pagamento scritte della controparte e secondo quanto stabilito nel contratto.

4.3. Protocolli specifici per le operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, di costituzione di Società, fusione e scissione, acquisto di partecipazioni, tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale, devono essere svolte nel rispetto delle norme di legge applicabili e sulla base di **linee guida aziendali** appositamente predisposte.

Le stesse prevedono:

☐ la valutazione da parte dell'Amministratore Unico;

☐ l'inoltro ai soci delle proposte aventi ad oggetto la costituzione di Società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, fusioni e scissioni, la riduzione e l'aumento del capitale sociale;

☐ la disciplina delle responsabilità decisionali e operative per le singole operazioni e i meccanismi di coordinamento con le funzioni coinvolte;

- ☑ l'informativa all'OdV su ciascuna iniziativa/proposta relativa alle suddette operazioni, al fine di consentire il controllo del rispetto delle regole e delle procedure aziendali;
- ☑ l'effettuazione di apposite riunioni dell'OdV per verificare l'osservanza delle regole e/o procedure aziendali relativamente alle operazioni suddette;

4.4. Gestione delle attività soggette a vigilanza di Autorità pubbliche in base alla disciplina di settore

Con riferimento alle attività della Società che potrebbero essere soggette alla vigilanza di pubbliche Autorità, al fine di effettuare comunicazioni veritiere, chiare e corrette alle Autorità e di non ostacolare in alcun modo le loro funzioni di vigilanza, tali attività devono essere svolte in base a regole e/o procedure aziendali contenenti l'indicazione, la disciplina delle modalità e l'attribuzione, di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle Autorità di vigilanza previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti o da queste specificamente richiesti;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi. I principi posti a fondamento di tali procedure devono essere:
 - ☑ la qualità e la tempestività delle comunicazioni alle Autorità di vigilanza;
 - ☑ l'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo/contabile necessari a estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio alle Autorità di vigilanza, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa di settore (ad esempio la regolamentazione dei flussi informativi interni; l'individuazione della U.O. responsabile della raccolta dei dati e della comunicazione finale degli stessi; la definizione dei compiti e delle responsabilità di tutte le altre strutture coinvolte; la previsione del controllo della regolare esaustiva e tempestiva trasmissione dei dati);
 - ☑ l'attendibilità delle informazioni fornite all'Autorità di vigilanza garantita da un sistema informativo affidabile e da controlli interni efficaci;
 - ☑ l'adeguata documentazione dell'esecuzione degli adempimenti previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati e alla trasmissione finale degli stessi alle Autorità;
 - ☑ la massima collaborazione da parte delle funzioni aziendali ispezionate all'espletamento degli accertamenti ispettivi da parte delle Autorità di vigilanza: più in particolare devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire nel corso dell'ispezione.

5. Flussi informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza

Per ciascun processo sensibile, i destinatari del presente Modello sono tenuti a:

- ☑ tenere a disposizione dell'OdV ogni eventuale documentazione di supporto;
 - ☑ segnalare all'OdV e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzino comunque una situazione di anomalia.
- I compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari e tributari sono i seguenti:
- ☑ monitoraggio sull'efficacia del sistema dei protocolli (deleghe, procure, procedure ecc.) per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - ☑ verifiche periodiche sul rispetto delle regole e/o procedure interne;
 - ☑ monitoraggio sull'efficacia delle regole e/o procedure interne preposte a prevenire la commissione dei reati;
 - ☑ esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente o collaboratore, e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - ☑ monitoraggio delle attività di controllo svolte dai responsabili interni dei processi sensibili.

PARTE SPECIALE E

REATI CONCERNENTI L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. Fattispecie rilevanti – tipologia dei reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

L'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/01 (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/12) individua, quale ulteriore reato presupposto per l'applicazione del decreto stesso, l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall'art. 22, comma 12-bis del D. Lgs. n. 286/98.

Il reato è costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate dalla Società le attività sensibili, nell'ambito delle quali può essere commesso il reato di cui all'art. 25-duodecies del Decreto medesimo:

1. la selezione, assunzione e gestione del personale;
2. la gestione dei rapporti con i fornitori di beni e/o servizi (consulenze o prestazioni d'opera);
3. l'ingresso di una persona di cittadinanza non comunitaria nel territorio dello Stato italiano, ovvero l'ingresso di una persona straniera in altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

3. Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili indicate nel paragrafo precedente, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di comportamento di seguito esposti al fine di prevenire il verificarsi dei reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, rilevanti per la Società e previsti dal D. Lgs. n. 231/01. Costituiscono presupposto e parte integrante dei principi generali di comportamento di cui al presente paragrafo, nonché dei principi specifici di comportamento di cui al paragrafo successivo, i principi individuati nel Codice Etico, che qui si intendono integralmente richiamati.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Sezione sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, si stabiliscono i seguenti principi generali di comportamento; è fatto divieto di:

- ☒ occupare alle dipendenze della Società, anche per il tramite di ditte appaltatrici, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno;
- ☒ occupare alle dipendenze della Società, anche per il tramite di ditte appaltatrici, lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo;
- ☒ occupare alle dipendenze della Società, anche per il tramite di ditte appaltatrici, lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno risulti revocato o annullato.

4. Principi di attuazione dei processi decisionali

In linea con i principi generali sopra riportati, l'Azienda ha sviluppato ed è dotata dei seguenti strumenti:

- Codice Etico;

- Organigramma funzionale e Struttura Organizzativa Aziendale; Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici adottati dalla Società in adempimento degli strumenti sopra elencati. **Social**

Responsability Policy: in fase di assunzione è ottenuta dal candidato che sia cittadino straniero, copia del regolare permesso di soggiorno e ne è verificata la scadenza al fine di monitorarne la validità durante il prosieguo del rapporto di lavoro; tale documentazione è conservata, ad opera della direzione aziendale competente, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi. **Social**

Clausola 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D. Lgs. n. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto.

5. Flussi informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza

Per ciascun processo sensibile, i destinatari del presente Modello sono tenuti a:

☐ tenere a disposizione dell'OdV ogni eventuale documentazione di supporto;

☐ segnalare all'OdV e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzino comunque una situazione di anomalia.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione.

PARTE SPECIALE F

REATI RELATIVI ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, IN MATERIA DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, DI TERRORISMO, DI RICETTAZIONE, DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, DI AUTORICICLAGGIO, DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Fattispecie rilevanti – tipologia dei reati relativi all'immigrazione clandestina, in materia di criminalità organizzata, di terrorismo, di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di auto riciclaggio, di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni menaci all'Autorità Giudiziaria

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti rispetto alle suddette categorie di reato ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del D. Lgs. n. 231/01.

DISPOSIZIONI CONTRO L'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA (ART. 12, COMMI 3, 3-BIS, 3-TER E 5 D. LGS. N. 286/98)

L'art. 12 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/98 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuova, diriga, organizzi, finanzia o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato

ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- si procuri l'ingresso o la permanenza illegale la persona sia stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- si procuri l'ingresso o la permanenza illegale la persona sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplodenti.

È prevista una circostanza aggravante se i fatti sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, nonché quando i fatti sono posti in essere al fine di trarre profitto anche indiretto.

Il quinto comma dell'art. 12, inoltre, punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chi al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico.

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (ART. 378 C.P.)

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuti taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La L. n. 94/2009, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 24-ter, riguardante i delitti in materia di criminalità organizzata.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

La sanzione penale è ricollegata al solo fatto della partecipazione, oltre che alla promozione, costituzione, organizzazione di una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della Società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della Società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio della Società medesima.

È tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (ART. 416-BIS C.P.)

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. Sono puniti altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416-TER C.P.)

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque accetti la promessa di procurare voti, mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis c.p., in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi prometta di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE (ART. 630 C.P.)

Tale delitto si configura nel caso di sequestro di una persona allo scopo di perseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Il reato è aggravato nel caso in cui dal sequestro derivi la morte non voluta della persona sequestrata.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-quater crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/01.

Si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/01, con riferimento alla categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", le seguenti fattispecie a quanto ai delitti previsti dal codice penale:

ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 270-BIS C.P.)

Il reato punisce chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. È punita altresì anche la sola partecipazione a tali associazioni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI (ART. 270-TER C.P.)

Tale reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone indicate negli articoli 270 e 270-bis c.p.

ARRUOLAMENTO CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE (ART. 270-QUATER C.P.)

Tale reato punisce chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 270-bis c.p., arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE (ART. 270-QUINQUIES C.P.)

Tale reato punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis c.p., addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche o nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

FINANZIAMENTO DI CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270-QUINQUIES C.P.)

Tale reato punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater c.p., raccolga, eroghi o metta a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies c.p.

SOTTRAZIONE DI BENI O DENARO SOTTOPOSTI A SEQUESTRO (ART. 270-QUINQUIES C.P.)

Tale reato punisce chiunque sottragga, distrugga, disperda, sopprima o deteriori beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies c.p.

CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270-SEXIES C.P.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE (ART. 280 C.P.)

Tale reato punisce chiunque per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI (ART. 280-BIS C.P.)

È punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo, compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 c.p. e idonee a causare importanti danni materiali.

ATTI DI TERRORISMO NUCLEARE (ART. 280-TER C.P.)

È punito chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies c.p., procuri a sé o ad altri materia radioattiva; crei un ordigno nucleare o ne venga altrimenti in possesso. E' inoltre chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies c.p. utilizzi materia radioattiva o un ordigno nucleare; utilizzi o danneggi un impianto nucleare in modo tale da rilasciare, o con il concreto pericolo che rilasci, materia radioattiva.

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE (ART. 289-BIS. C.P.)

Tale reato punisce chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

ISTIGAZIONE A COMMITTERE ALCUNO DEI DELITTI PREVEDUTI DAI CAPI PRIMO E SECONDO (ART. 302 C.P.)

Tale reato punisce chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo.

ASSISTENZA AI PARTECIPANTI DI COSPIRAZIONE O DI BANDA ARMATA (ART. 307 C.P.)

Tale reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti (*id est*: cospirazione politica mediante associazione; banda armata).

B. quanto ai delitti previsti da leggi speciali:

- l'art. 1 della L. n. 15/80 prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando lo stesso è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; l'art. 5 della stessa legge prevede che non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti;

- la L. n. 342/76 punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea;

- la L. n. 422/89 punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, AUTORICICLAGGIO

Il D. Lgs. n. 231/07, attuativo della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01, l'art. 25-octies, che estende l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reati di cui agli artt. 648,

648-bis e 648-ter del codice penale). Inoltre, l'art. 3 della L. n. 186/14 ha introdotto il reato di auto riciclaggio all'art. 648-ter c.p., prevedendone l'inserimento all'interno dell'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/01.

Si riporta di seguito una descrizione dei delitti richiamati dall'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/01.

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Commette il reato di ricettazione chiunque fuori dei casi di concorso nel reato, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé od ad altri un profitto.

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Commette il delitto di riciclaggio chiunque fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compia, in relazione ad essi, altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

È il reato commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (ricettazione) e 648-bis c.p. (riciclaggio), impieghi in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

Tale reato punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso, non sarà punibile nell'ipotesi in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi.

A. Fattispecie dei delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/01, del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria richiamato dall'art. 25-decies del D. Lgs. n. 231/01 e dei reati transnazionali richiamati dagli artt. 3 e 10 della L. n. 146/06.

Qui di seguito sono elencati i processi esaminati:

1. gestione negoziale di contratti quadro e convenzioni (di natura attiva e/o passiva) con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati;
2. acquisto di lavori, beni e servizi;
3. assunzione, gestione e sviluppo del personale;
4. selezione e gestione di agenti e collaboratori;
5. selezione e gestione di partner commerciali.

B. Fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'articolo 25-quater del D. Lgs. n. 231/01 e dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di capitali illeciti, autoriciclaggio richiamati dall'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/01:

1. gestione negoziale di contratti quadro e convenzioni (di natura attiva e/o passiva) con Enti ed Istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati;

2. acquisto di lavori, beni e servizi;
 3. assunzione, gestione e sviluppo del personale;
 4. selezione e gestione di agenti e collaboratori;
 5. selezione e gestione di partner commerciali;
6. predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
 7. gestione delle attività di richiesta / acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici/privati;
 8. gestione dei rapporti con soggetti pubblici;
 9. gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, Autorità Amministrative e altre Autorità preposte.
- C. Fattispecie dei reati contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-quinquies del D. Lgs. n. 231/01:**
1. attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera;
 2. acquisto di lavori, beni e servizi;
 3. assunzione, gestione e sviluppo del personale;
 4. selezione e gestione di agenti e collaboratori;
 5. selezione e gestione di partner commerciali.
- D. Fattispecie del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dall'articolo 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/01:**
1. Impiego di lavoratori stranieri (assunzioni/gestione di appalti).

3. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto per i destinatari del Modello:

☒ commettere o adottare una condotta, che possa costituire o essere collegata anche a reati transnazionali, afferente l'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché afferente l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero ancora afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine, quali:

- fare parte, quale che sia il ruolo rivestito, di associazioni di tipo mafioso, camorristico o comunque illecite;
 - compiere atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni di legge, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale di uno straniero in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia il titolo di residenza permanente;
 - compiere le medesime condotte di cui al punto precedente con il fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o che riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento
 - favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità in cui lo stesso versa;
 - indurre in qualsiasi modo la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa abbia facoltà di non rispondere;
 - aiutare taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità;
- ☒ intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;

- ☐ concedere utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- ☐ assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- ☐ promuovere, costituire, organizzare, dirigere il finanziamento anche indiretto, di associazioni che si propongono il compito, all'estero o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di organismi internazionali, di esercitare atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo;
- ☐ dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione alle persone che partecipano alle associazioni eversive o con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine pubblico;
- ☐ commettere o adottare una condotta che accetti consapevolmente il rischio che possano essere commessi delitti contro la personalità individuale, quali:
 - la riduzione in schiavitù o in condizioni analoga di una persona;
 - la tratta e il commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù;
 - l'alienazione e l'acquisto anche di una singola persona ridotta in schiavitù;
 - la persuasione di un soggetto minore a compiere atti sessuali in cambio di somme di denaro (prostituzione minorile); l'adozione di comportamenti che facilitino l'esercizio della prostituzione minorile ovvero comportino lo sfruttamento di chi fa commercio del proprio corpo per percepire parte dei guadagni;
 - lo sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico, nonché il commercio, la vendita, la divulgazione e la trasmissione anche gratuita di detto materiale, ovvero materiale pornografico che rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di essi;
 - l'approvvigionamento o la detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori;
 - l'organizzazione o la promozione di viaggi che abbiano quale scopo, pur se non esclusivo, la fruizione di attività di prostituzione a danno di minori;
- ☐ sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- ☐ impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- ☐ impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

4. Principi di attuazione dei processi decisionali

In linea con i principi generali sopra riportati, l'Azienda ha sviluppato ed è dotata dei seguenti strumenti:

- Codice Etico;
- Organigramma funzionale e Struttura Organizzativa Aziendale;

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici adottati dalla Società in adempimento degli strumenti sopra elencati.

☐ **Social Responsibility Policy**: in fase di assunzione è ottenuta dal candidato che sia cittadino straniero, copia del regolare permesso di soggiorno e ne è verificata la scadenza al fine di monitorarne la validità durante il prosieguo del rapporto di lavoro; tale documentazione è conservata, ad opera della funzione aziendale competente, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

☐ **Clausola 231**: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D. Lgs. n. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto.

Inoltre, si rimanda ai protocolli riportati nella PARTE SPECIALE A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati, che qui si devono ritenere richiamati e trascritti integralmente.

5. Flussi informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza

Per ciascun processo sensibile, i destinatari del presente Modello sono tenuti a:

- ☑ tenere a disposizione dell'OdV ogni eventuale documentazione di supporto;
- ☑ segnalare all'OdV e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzino comunque una situazione di anomalia.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascun processo che implichi un contatto con la P.A., evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione.

PARTE SPECIALE G

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

1. Fattispecie rilevanti – tipologia dei reati contro la personalità individuale

L'ambito legislativo riguardante i delitti contro la personalità individuale è stato introdotto con la L. n. 228/03, che ha aggiunto l'art. 25-quinquies. Detto articolo richiama specifiche disposizioni contenute nella sezione I, capo III, titolo XII, libro II del codice penale.

Riportiamo, qui di seguito, i reati richiamati dall'art. 25-quinquies:

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ (ART. 600 C.P.)

Tale reato punisce chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

PORNOGRAFIA VIRTUALE (ART. 600-QUATER C.P.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.)

Tale reato punisce chiunque recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca anche al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorità sulla persona, ospiti una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art.

600 c.p., ovvero realizzi dette condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

È incriminato altresì chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizzi le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 C.P.)

Tale reato punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p.

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)

La L. n. 199/16, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

Le attività a rischio individuate con riferimento a questa parte della normativa, sono:

- 1.** assunzione e gestione del personale;
- 2.** intrattenimento di rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari di natura penale;
- 3.** ingresso di una persona di cittadinanza non comunitaria nel territorio dello Stato italiano, ovvero l'ingresso di una persona straniera in altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

3. Principi generali di comportamento

Si ritiene che i principi contenuti nel Codice Etico costituiscano lo strumento più adeguato per prevenire la commissione dei delitti contro la personalità individuale. Tutti i destinatari del Modello, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare tale delitto, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

4. Principi di attuazione dei processi decisionali

In linea con i principi generali sopra riportati, l'Azienda ha sviluppato ed è dotata dei seguenti strumenti:

- Codice Etico;
- Organigramma funzionale e Struttura Organizzativa Aziendale;

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici adottati dalla Società in adempimento degli strumenti sopra elencati.

☑ **Social Responsibility Policy:** in fase di assunzione è ottenuta dal candidato che sia cittadino straniero, copia del regolare permesso di soggiorno e ne è verificata la scadenza al fine di monitorarne la validità durante il prosieguo del rapporto di lavoro; tale documentazione è conservata, ad opera della funzione aziendale competente, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

☑ **Clausola 231:** negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D. Lgs. n. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto.

5. Flussi informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza

Per ciascun processo sensibile, i destinatari del presente Modello sono tenuti a:

- ☑ tenere a disposizione dell'OdV ogni eventuale documentazione di supporto;
- ☑ segnalare all'OdV e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzia comunque una situazione di anomalia.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione.

PARTE SPECIALE H

REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. Fattispecie rilevanti – tipologia dei reati informatici e di trattamento illecito di dati

La Legge n. 48/08 intitolata *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero”*, ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità delle Società, inserendo nell'ambito del D. Lgs. n. 231/01 l'art. 24- bis13.

Oggetto di tutela per la disciplina in esame sono:

- i sistemi informatici, da intendersi come *“qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati”*, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001;
- i dati informatici, da intendersi come *“qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione”*. Di seguito le fattispecie di reato previste.

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)

Se alcune delle falsità previste dal Capo III, Titolo VII, c.p.14 riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.

13 Si precisa che l'art. 24-bis, comma 3, D. Lgs. n. 231/01 prevede che, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies, c.p., è fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) del Decreto (oggetto della Parte Speciale A) per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

14 Si fa riferimento, in particolare, ai seguenti reati del Capo III, Titolo VII, c.p., "Della falsità in atti":

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.)
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

ACCESSO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

Tale reato punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema stesso.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

La pena è tra l'altro aggravata se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o se commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, nonché qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse pubblico.

DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)

Il delitto è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema), li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta.

È previsto un aggravamento di pena se il reato è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato da un'impresa esercente servizi pubblici; o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMatico O TELEMatico (ART. 615-QUINQUES C.P.)

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o,

- Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (art. 491 c.p.)
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.).

comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato è integrata qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni nonché, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle citate comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

È previsto un aggravamento di pena, tra l'altro, se il reato è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato da un'impresa esercente servizi pubblici; o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUES C.P.)

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Anche in tal caso è previsto l'aggravamento di pena di cui alle fattispecie precedenti.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

È previsto un aggravamento di pena se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato sia integrato è sufficiente che sia tenuta una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

Il delitto è aggravato se dal fatto derivano le conseguenze sopra descritte.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUES C.P.)

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUES C.P.)

Commette il delitto il soggetto che presti servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

In particolare, nell'ambito dei Processi Sensibili sopra indicati le attività potenzialmente a rischio sono le seguenti:

1. redazione di certificati;
2. gestione di accessi, account e profili;
3. gestione dei sistemi *hardware* e *software*;
4. gestione della documentazione in formato digitale;
5. redazione degli elenchi dei lavoratori, dei mezzi e delle imprese;
6. fornitura di informazioni agli uffici e agli organi pubblici preposti al controllo.

3. Principi generali di comportamento

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per "sistema aziendale di sicurezza informatica" si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata, e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la Società si pone sono i seguenti:

- integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente e completamente rappresentativo, in maniera oggettiva e senza interpretazioni, dei contenuti a cui si riferisce. Tale obiettivo si persegue tramite l'adozione di opportune contromisure che impediscano alterazioni incidentali o intenzionali che ne possono mutare il significato originale o, in alternativa, forniscano la possibilità di rilevare la suddetta alterazione del dato e di recuperare il dato integro.
- riservatezza: garanzia che un dato aziendale venga reso disponibile solamente alle applicazioni ed agli utenti incaricati e autorizzati al suo utilizzo;
- disponibilità: garanzia di reperibilità dei dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi aziendali e di rispetto delle norme (di legge e non) che impongono la conservazione storica o determinati livelli di servizio.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, le seguenti norme di comportamento con riferimento ai soggetti sopra indicati:

- ☒ divieto di alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- ☒ divieto di accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- ☒ divieto di accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- ☒ divieto di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- ☒ divieto di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- ☒ divieto di svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o *software* allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- ☒ divieto di svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- ☒ divieto di installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- ☒ divieto di svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;

- ☒ divieto di svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
 - ☒ divieto di distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
 - ☒ divieto di utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma, a scopo di lucro o a fini personali opere dell'ingegno di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore.
- Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:
- ☒ utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
 - ☒ non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione della direzione competente;
 - ☒ segnalare alla direzione competente il furto, il danneggiamento o lo smarrimento di tali strumenti; inoltre, qualora si verifichi un furto o si smarrisca un'apparecchiatura informatica di qualsiasi tipo, l'interessato, o chi ne ha avuto consegna, entro 24 ore dal fatto, dovrà far pervenire al responsabile della direzione acquisti, l'originale della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
 - ☒ evitare di introdurre in Società e/o conservare (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso;
 - ☒ evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere all'esterno di essa *files*, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio responsabile;
 - ☒ evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC;
 - ☒ evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del proprio responsabile;
 - ☒ evitare l'utilizzo di strumenti *software* e/o *hardware* atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
 - ☒ utilizzare la connessione a *internet* per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
 - ☒ rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
 - ☒ impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'azienda stessa;
 - ☒ astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di *software*;
 - ☒ astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
 - ☒ osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
 - ☒ osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

4. Principi di attuazione dei processi decisionali

In linea con i principi generali sopra riportati, l'Azienda ha sviluppato ed è dotata dei seguenti strumenti:

- Codice Etico;
- Organigramma funzionale e Struttura Organizzativa Aziendale;

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici adottati dalla Società in adempimento degli strumenti sopra elencati.

☒ **Disposizioni sulla Sicurezza Informatica:** esistenza di una politica in materia di sicurezza del sistema informativo che prevede, fra l'altro:

- le modalità di comunicazione anche a terzi;
- le modalità di riesame della stessa, periodico o a seguito di cambiamenti significativi.

📌 **Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni:** definizione dei ruoli e delle responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.

📌 **Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni:** definizione dei ruoli e delle responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.

📌 **Classificazione e controllo dei beni:** definizione dei ruoli e delle responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli *asset* aziendali (ivi inclusi dati e informazioni).

📌 **Sicurezza fisica e ambientale:** adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

📌 **Gestione delle comunicazioni e dell'operatività:** assicurare la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi tramite *policy* e procedure.

In particolare, tale protocollo assicura:

- il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;
- la protezione da pericoloso;
- il backup di informazioni e software;
- la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
- gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
- una verifica dei *log* che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
- il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi;
- la gestione di dispositivi rimovibili.

📌 **Controllo degli accessi:** disciplina degli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni.

In particolare, tale strumento normativo prevede:

- l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e *password od altro sistema di autenticazione sicura*;
- le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
- una procedura di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
- la rivasistazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale;
- la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
- l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
- la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
- la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
- la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, *hard disk* esterni, etc.) e
- l'adozione di regole di *clear screen* per gli elaboratori utilizzati;
- i piani e le procedure operative per le attività di telelavoro.

📌 **Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica:** definizione di adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica.

In particolare, tale strumento normativo prevede:

- appropriati canali gestionali per la comunicazione degli incidenti e problemi;

- l'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione della *root cause*;
- la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;
- l'analisi di *report* e *trend* sugli incidenti e sui problemi e l'individuazione di azioni preventive;
- appropriati canali gestionali per la comunicazione di ogni debolezza dei sistemi o servizi stessi osservata o potenziale;
- l'analisi della documentazione disponibile sulle applicazioni e l'individuazione di debolezze che potrebbero generare problemi in futuro;
- l'utilizzo di basi dati informative per supportare la risoluzione degli Incidenti;
- la manutenzione della base dati contenente informazioni su errori noti non ancora risolti, i rispettivi *workaround* e le soluzioni definitive, identificate o implementate;
- la quantificazione e il monitoraggio dei tipi, dei volumi, dei costi legati agli incidenti legati alla sicurezza informativa.

☐ **Risorse umane e sicurezza:** prevedere:

- la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività di natura informatica, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;
- le specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
- l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, *token* di autenticazione, ecc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;
- la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.

☐ **Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi:** definire:

- l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
- la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
- la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni;
- la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.

5. Flussi informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza

Per ciascun processo sensibile, i destinatari del presente Modello sono tenuti a:

- ☐ tenere a disposizione dell'OdV ogni eventuale documentazione di supporto;
- ☐ segnalare all'OdV e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzino comunque una situazione di anomalia.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione.

In particolare, è compito dell'OdV effettuare:

- verifiche periodiche sul rispetto delle regole e/o procedure interne;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente o collaboratore e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio delle attività di controllo svolte dai responsabili delle aree e delle attività sensibili.

PARTE SPECIALE I

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. Fattispecie rilevanti – tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d'autore

La Legge n. 99/09 recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-novies che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore¹⁵.

Le fattispecie, alle quali fa riferimento l'articolo 25-novies del D. Lgs. n. 231/01, in materia di violazione del diritto d'autore, sono:

DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (ART. 171, COMMA 1, LETT. A-BIS, E COMMA 3, L. N. 633/41)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge n. 633/41, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- la messa a disposizione del pubblico, senza averne diritto, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
 - la messa a disposizione del pubblico, senza averne diritto, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera (altrui) dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, L. n. 633/41).

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO (ART. 171-BIS, L. N. 633/41)

La norma punisce chi abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore, o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale, o conceda in locazione, programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO (ART. 171-TER, L. N. 633/41)

In base all'art. 25-novies, secondo comma, del D. Lgs. n. 231/01, resta fermo quanto previsto dall'art. 174-quinquies, L. n. 633/41, in materia, tra l'altro, di sospensione dell'esercizio o dell'attività da parte del questore, di cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività, di revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, in caso di recidiva specifica. La norma punisce l'abusiva duplicazione, trasmissione, riproduzione o diffusione di altre opere protette dal diritto d'autore.

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO (ART. 171-SEPTIES, L. N. 633/41)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunichino alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della L. n. 633/41.

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO (ART. 171-OCTIES, L. N. 633/41)

La fattispecie punisce chiunque a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

Le attività che sono considerate sensibili nell'ambito dei reati previsti dall'art. 25-novies del Decreto sono:

1. gestione delle attività di comunicazione (presentazioni societarie, organizzazione e gestione eventi pubblici, ecc.);
2. gestione relativa all'utilizzo di fotografie o materiale multimediale (es.: musica e filmati) nel materiale di comunicazione della Società;
3. acquisto, gestione ed utilizzo di software e delle relative licenze informatiche.

3. Principi generali di comportamento

I destinatari del presente Modello hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal Modello stesso, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, è fatto divieto di:

- ☒ copiare i programmi *software* di proprietà della Società installati sui computer aziendali;
- ☒ installare sui computer aziendali *software* non autorizzati dall'Ufficio competente;
- ☒ installare o copiare opere tutelate dal diritto d'autore su un numero di apparecchi superiore rispetto al numero di licenze acquistate;
- ☒ installare o copiare opere tutelate dal diritto d'autore non munite di contrassegno SIAE o con contrassegno contraffatto (ad esempio libri, riviste, cd, ecc.);
- ☒ riprodurre (in modo permanente o temporaneo, totale o parziale), tradurre, adattare, trasformare, distribuire *software* di proprietà di terzi acquisiti in licenza senza preventiva autorizzazione;
- ☒ riprodurre, nei documenti della Società, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza apposita autorizzazione dei legittimi proprietari.

I medesimi destinatari hanno l'obbligo di:

- ☒ vigilare sui processi di approvvigionamento dei beni protetti da proprietà intellettuale;
- ☒ rispettare la proprietà intellettuale di terzi nello svolgimento di attività, ivi comprese quelle di comunicazione o *marketing*, che possano comportare l'utilizzo di opere soggette al diritto d'autore.

4. Principi di attuazione dei processi decisionali

In linea con i principi generali sopra riportati, l'Azienda ha sviluppato ed è dotata dei seguenti strumenti:

- Codice Etico;
- Organigramma funzionale e Struttura Organizzativa Aziendale;

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici adottati dalla Società in adempimento degli strumenti sopra elencati.

☐ **Monitoraggio su software, programmi e applicazioni informatiche:** devono essere definite le regole per l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali e le attività di controllo su *software*, programmi, applicazioni informatiche installate su tali dispositivi, al fine di verificare che non vengano scaricate applicazioni potenzialmente utili alla commissione di attività illecite e/o contrarie alle disposizioni aziendali definite (es. manomettere il sistema informatico di terzi, accedere impropriamente al sistema dei pagamenti interno per finanziare la commissione di reati).

☐ **Controllo sicurezza su accesso a sistemi:** devono essere definiti criteri e regole di autorizzazione per l'accesso ai sistemi informatici aziendali; tali accessi devono essere costantemente monitorati in termini di utenti che vi accedono e attività consentite. Devono essere inoltre implementate adeguate misure di sicurezza che impediscano l'accesso al sistema informativo del Gruppo da parte di terzi non autorizzati (dotazione di *firewall*).

☐ **Monitoraggio periodico sugli amministratori di sistema:** devono essere poste in essere specifiche attività di controllo sull'attività degli amministratori di sistema e su *software*, programmi e applicazioni presenti sui loro dispositivi informatici.

5. Flussi informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza

Per ciascun processo sensibile, i destinatari del presente Modello sono tenuti a:

☐ tenere a disposizione dell'OdV ogni eventuale documentazione di supporto;

☐ segnalare all'OdV e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzino comunque una situazione di anomalia.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione.

PARTE SPECIALE L

REATI AMBIENTALI

1. Fattispecie rilevanti – tipologia dei reati ambientali

L'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 121/11, recante "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*" ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01, l'art. 25-undecies, dedicato all'individuazione dei reati ambientali da cui discende la responsabilità amministrativa della Società, successivamente modificato con gli interventi recati dalla L. n. 68/15, recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*".

I reati sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti.

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)

Il reato punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.)

Tale reato si configura, fuori dai casi di cui all'art. 434 c.p. (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), in caso di condotte abusive che determinino un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

È previsto un aumento di pena, qualora il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUES C.P.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater c.p. è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite.

Se dalla commissione di tali fatti colposi deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite.

TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (ART. 452-SEXIES C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

DELITTI ASSOCIATIVI AGGRAVATI DALL'ESSERE DIRETTI (ANCHE IN VIA CONCORRENTE) ALLA COMMISSIONE DEI DELITTI PRESENTI NEL TITOLO VI BIS DEL C.P. (ART. 452-OCTIES C.P.)

È punita con aumento delle pene, l'associazione di cui all'art. 416 c.p., quando la stessa sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal Libro II, Titolo VI-bis, c.p., con aumento delle pene.

È punita con aumento delle pene, l'associazione di cui all'art. 416-bis c.p., quando la stessa è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Libro II, Titolo VI-bis, c.p., ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte Pubblici Ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.)

Il reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccida, catturi o detenga esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Il reato punisce inoltre chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga, prelevi o detenga esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS C.P.)

Il reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori, compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

SCARICO DI ACQUE INDUSTRIALI ECCEDENTI LIMITI TABELLARI (ART. 137 D. LGS. N. 152/06)

Le fattispecie punite si concretizzano in:

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (comma 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite fissati dalla Legge (comma 5);
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (comma 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato il riversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (comma 13).

GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 D. LGS. N. 152/06)

Le fattispecie punite si concretizzano in:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1, lett. a) e b));
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (comma 3, primo periodo);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3, secondo periodo);
- inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (comma 4);
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6).

SITI CONTAMINATI (ART. 257 D. LGS. N. 152/06)

Il reato si configura nel caso di:

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (comma 1). La condotta di inquinamento di cui al comma 1 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose (comma 2).

FALSIFICAZIONI E UTILIZZO DI CERTIFICATI DI ANALISI DI RIFIUTI FALSI (ARTT. 258 E 260-BIS D. LGS. 152/06)

I reati riguardano:

- chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, e chi faccia uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, e chi inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6);
- il trasportatore che ometta di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti (art. 260-bis, comma 7, secondo periodo), ovvero che durante il trasporto faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (art. 260-bis, comma 7, terzo periodo);
- il trasportatore che accompagni il trasporto di rifiuti pericolosi e non con una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8, primo e secondo periodo).

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ARTT. 259 E 260 D. LGS. 152/06)

Il reato si configura nel caso di:

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, comma 1); la pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi;
- attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260); il delitto è caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti).

L'art. 259 prevede due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Ai sensi del regolamento CE n. 1013/2006 costituisce spedizione illegale, qualsiasi spedizione transfrontaliera effettuata a) senza previa notifica alle autorità competenti, b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti; c) con l'autorizzazione delle autorità competenti ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; d) in modo non materialmente specificato nella notifica o nei documenti di trasporto; e) in modo che il recupero o lo smaltimento dei rifiuti risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale e f) in contrasto con gli articoli del regolamento stesso.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO (ART. 279 D. LGS. 152/06)

È punita la violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (comma 5).

REATI PREVISTI DALLA L. N. 150/92 IN MATERIA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE DI ESEMPLARI DI FLORA E FAUNA IN VIA DI ESTINZIONE E DETENZIONE ANIMALI PERICOLOSI

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);
- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, commi 1 e 2, e art. 2, commi 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, comma 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, comma 1);

- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4).

REATI PREVISTI DALLA L. N. 549/93 IN MATERIA DI TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE

Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6).

REATI PREVISTI DAL D. LGS. N. 202/07 IN MATERIA DI INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE MARINO PROVOCATO DA NAVI

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2);
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2).

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

L'analisi dei processi aziendali di Del Conte Srl ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001, in due diverse tipologie:

1. attività sensibili operative, riconducibili a quelle attività nel cui ambito si presenta direttamente il rischio di commissione di reati ambientali; rientrano in questa categoria:

- gestione dei rifiuti: gestione amministrativa documentale dei rifiuti, monitoraggio depositi, contatti con smaltitori e trasportatori,
- manutenzione: gestione delle attività di manutenzione su impianti potenzialmente impattanti sull'ambiente (es. filtri), gestione rifiuti prodotti;
- gestione aspetti ambientali: monitoraggio della normativa ambientale; supporto alla gestione aspetti ambientali di stabilimento; gestione autorizzazioni e analisi (emissioni in atmosfera, scarichi industriali, ecc.).

2. attività sensibili di sistema, riconducibili a quelle attività che, pur non determinando in maniera diretta la commissione dei reati ambientali, potrebbero concorrere alla determinazione di condizioni che permettono o favoriscono la loro commissione in successive fasi dell'operatività aziendale.

In particolare, rientra in questa categoria:

- gestione degli acquisti,
- valutazione dei fornitori. Se la gestione ambientale dell'impresa fosse caratterizzata inoltre da un costante rapporto con le autorità competenti alla direzione dei procedimenti autorizzativi nonché con gli organi di controllo, comporterebbe l'esposizione dell'impresa al rischio collegato alla commissione di reati contro la P.A.

3. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o combinatamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (25- undecies del D. Lgs. n. 231/01);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni, i destinatari devono attenersi a quanto di seguito previsto:

☐ ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;

- ☑ i materiali devono essere preferibilmente riutilizzati e riciclati, procrastinando il più possibile nel tempo la loro trasformazione in rifiuto;
- ☑ i rifiuti devono essere preferibilmente avviati a recupero anziché a smaltimento e diminuendo il più possibile la quantità complessiva di rifiuti prodotti;
- ☑ il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
- ☑ i rifiuti di ogni genere non possono essere gettati o dispersi in luoghi diversi da quelli in cui ne è prescritta la raccolta ed il conferimento; in particolare la Società cura che l'utilizzo, il prelievo, la raccolta e la consegna avvengano sempre nel pieno rispetto delle norme e delle autorizzazioni stabilite in materia, facendo sempre e comunque in modo che dette sostanze non vengano disperse o sversate nell'ambiente;
- ☑ nelle attività inerenti il trattamento, il conferimento ed il trasporto dei rifiuti devono essere impegnati esclusivamente soggetti in possesso delle conoscenze necessarie per assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti, garantendo che il personale possa usufruire di adeguata formazione iniziale, da integrarsi poi con il perfezionamento successivo delle conoscenze;
- ☑ nel caso di attività affidate all'opera di appaltatori o subappaltatori, in cui sono previsti alcuni lavori o fasi dei lavori in aree sottoposte a tutela ambientale, la Società, oltre a richiedere il rispetto rigoroso della normativa prevista dal D. Lgs. n. 152/06 e, naturalmente, dal D. Lgs. n. 231/01, provvederà ad informare il personale tecnico e gli operai impiegati nei lavori che l'ambiente nel suo insieme venga tutelato, preservato o quantomeno possa subire il minor impatto possibile, sempre e comunque nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni previste in materia.

4. Principi di attuazione dei processi decisionali

In linea con i principi generali sopra riportati, l'Azienda ha sviluppato ed è dotata dei seguenti strumenti:

- Codice Etico;
- Organigramma funzionale e Struttura Organizzativa Aziendale;

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici adottati dalla Società in adempimento degli strumenti sopra elencati.

☑ **Ruoli e Responsabilità:** la definizione di ruoli e responsabilità per la gestione delle tematiche ambientali. L'attribuzione di responsabilità in materia ambientale:

- è documentata in modo formalizzato;
- è comunicata all'interno dell'organizzazione;
- è coerente con i poteri e il ruolo organizzativo del personale;
- tiene in considerazione le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
- tiene in considerazione il possesso di eventuali requisiti specifici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale.

☑ **Presenza della certificazione UNI EN ISO 14001:2015:** la certificazione definisce le responsabilità, i criteri e le modalità operative inerenti l'identificazione e la valutazione degli aspetti ambientali legati alle attività, prodotti e servizi della Società, al fine di determinare quali possano avere impatti ambientali significativi, con particolare riguardo alle attività che potrebbero comportare la commissione dei reati ambientali previsti nel D. Lgs. n. 231/01.

Essa definisce, inoltre, le responsabilità, i criteri e le modalità operative relative all'individuazione ed alla programmazione delle misure atte a eliminare e/o attenuare l'impatto ambientale. Tutto ciò al fine di definire e rendere trasparente un sistema che permetta alla Società di minimizzare costantemente il proprio impatto sull'ambiente attraverso azioni di tipo preventivo, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente sostenibile.

☑ **Gestione dei rifiuti:** l'esistenza di regola aziendale che disciplini le attività di gestione dei rifiuti prodotti dalla Società affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti. In particolare tale regola aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- l'identificazione di tutte le tipologie di rifiuto e attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità;

- il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al produttore del rifiuto;
- la gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto:
 1. dei requisiti per il deposito temporaneo (es. limiti quantitativi e temporali, cartellonistica, etichettatura, contenitori, caratteristiche tecniche delle aree di deposito – es. impermeabilizzazione, copertura, sistemi di drenaggio, standard di costruzione);
 2. del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti, ivi inclusa la diluizione di sostanze pericolose;
- la verifica iniziale e periodica del possesso delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi (intermediari, trasportatori, recuperatori, smaltitori) a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la verifica delle targhe dei mezzi);
- la predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti (es. formulari, registro di carico e scarico, MUD, autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni);
- la verifica del ricevimento della quarta copia entro i tempi previsti dalla normativa e azioni da attuare in caso di mancato ricevimento;
- la tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti.

5. Flussi informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati ambientali consistono nello svolgimento di verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e nella valutazione della loro efficacia a prevenire la commissione dei reati.

Con riferimento a tale punto, l'OdV – avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà a Del Conte Srl eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui reati ambientali.

L'OdV esamina eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente Parte Speciale ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici ovvero violazioni sostanziali alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione e a per tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

PARTE SPECIALE M

REATI CONTRO LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Fattispecie rilevanti – tipologia dei reati contro la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

La L. n. 123/07 ha previsto un'estensione della responsabilità amministrativa introducendo l'art. 25-septies, relativo ai reati di *"Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"*.

Si riportano, di seguito, i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti dei reati presupposto del D. Lgs. n. 231/01.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui, violando l'art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 81/08, ovvero le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona.

LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.)

Tale reato punisce chiunque cagioni ad altri per colpa ad una persona lesioni gravi o gravissime, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/01.

Le aree e le attività sensibili possono essere identificate e riassunte come di seguito:

1. attività di pianificazione: l'attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro, volta a:

- fissare gli obiettivi coerenti con la politica aziendale;
- stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi;
- definire e assegnare risorse;

2. attività di attuazione e funzionamento, volta a definire:

- strutture organizzative e responsabilità;
- modalità di formazione, consultazione e comunicazione;
- modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati;
- modalità di controllo operativo;
- gestione delle emergenze;

3. attività di controllo e azioni correttive, volte a definire:

- misura e monitoraggio delle prestazioni;
- la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive;
- modalità di gestione delle registrazioni;
- modalità di esecuzione audit periodici.

3. Principi generali di comportamento

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresenta un'esigenza di fondamentale rilievo a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi.

In particolare, i principi e i criteri fondamentali a cui i destinatari del Modello devono conformare le loro azioni in materia di salute e sicurezza, possono essere così elencate:

☐☐ evitare i rischi;

☐☐ valutare i rischi che non possono essere evitati;

☐☐ combattere i rischi alla fonte;

☐ adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;

☐☐ tener conto del grado di evoluzione della tecnica;

☐☐ sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;

☐ programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

- ☑ dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- ☑☑ impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

4. Principi di attuazione dei processi decisionali

In linea con i principi generali sopra riportati, l'Azienda ha sviluppato ed è dotata dei seguenti strumenti:

- Codice Etico;
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Organigramma funzionale e Struttura Organizzativa Aziendale.

Deve precisarsi che la particolarità della materia è incentrata su misure di riduzione del rischio, escludendo i reati di matrice dolosa.

Il settore in esame è contraddistinto dalla presenza di una fitta rete di disposizioni normative, che abbracciano sia i meccanismi di individuazione delle posizioni di garanzia, sia la tipologia e i contenuti dei presidi cautelari. La specialità del contesto normativo rende, dunque, necessaria la costruzione di un sistema di prevenzione autonomamente strutturato, che rinvia in buona parte per la sua attuazione al sistema di misure obbligatorie, di attuazione normativa che devono essere già vigenti presso la Società. Per questa tipologia di reati nella redazione dei contenuti del Modello si deve tener conto delle indicazioni dettate dal legislatore all'art. 30 del D. Lgs. n. 81/08, il quale riconosce efficacia esimente ai Modelli organizzativi che siano orientati all'adempimento di specifici e nominati obblighi giuridici, con riguardo al settore antinfortunistico, fornendo indicazioni precise di valutazione dell'idoneità del Modello.

Infatti, l'art. 30 del D. Lgs. n. 81/08 così dispone:

1. il Modello organizzativo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D. Lgs. n. 231/01, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;

2. il Modello organizzativo di cui al precedente punto 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1;

3. il Modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

4. il Modello organizzativo deve, altresì, prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La Società, pertanto, deve dare piena attuazione agli obblighi dettati dal legislatore all'art. 30 del D. Lgs. n. 81/08, avendo l'obbligo di compiere ogni possibile e ragionevole sforzo al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi che possono ingenerare infortuni sul lavoro e per il costante miglioramento dei livelli di sicurezza e delle condizioni di lavoro.

A tal fine, la Società si è dotata di Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che ha lo scopo di individuare e valutare i rischi delle attività lavorative svolte da Del Conte Srl, il cui contenuto si dà per integralmente richiamato e trascritto.

La regolamentazione dell'attività prevede protocolli specifici adottati dall'azienda mediante controlli interni.

☐ **Norme e documentazione del sistema:** l'esistenza di procedure aziendali che disciplinano ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza (es. manuale, procedure, istruzioni di lavoro) in coerenza con la politica e le linee guida aziendali. In particolare le suddette procedure riportano anche le modalità di gestione e archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità/verificabilità).

☐ **Organizzazione e Responsabilità – Datore Di Lavoro:** l'esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura datoriale che tengono conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva.

☐ **Organizzazione e Responsabilità – RSPP/ASPP/Medico Competente/Incaricati Emergenze:** l'esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche RSPP), del Medico Competente e degli Incaricati della gestione delle emergenze che:

- definiscono i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge vigenti in materia;
- prevedono la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
- prevedono lo svolgimento dell'*assessment* sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
- prevedono una formale designazione e attribuzione degli incarichi;
- prevedono la tracciabilità della formale accettazione degli incarichi conferiti.

☐ **Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità:** l'esistenza di procedure aziendali che identificano ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della valutazione globale e documentata di tutti i rischi presenti nell'ambito dell'azienda. In particolare tali procedure:

- identificano ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio;
- identificano le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- identificano modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- prevedono, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- prevedono la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- prevedono il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- prevedono esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

☐ **Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):** l'esistenza del Documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite contenente almeno:

- il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

☐ **Controllo operativo – Affidamento compiti e mansioni:** l'esistenza di una procedura aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del Datore di Lavoro. In particolare tale procedura, valutato il contenuto del Piano Sanitario Aziendale:

- definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti;
- definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori;
- prevede la tracciabilità delle attività di *assessment* svolte a tale scopo (es. definizione di *check list* mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza).

☐ **Gestione delle emergenze:** l'esistenza di una procedura aziendale per la gestione delle emergenze, atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno (Piano di Emergenza ed Evacuazione – PEE). In particolare tale procedura prevede:

- l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
- l'indicazione sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
- l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- l'indicazione sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.

☐ **Gestione del rischio incendio:** l'esistenza di una procedura aziendale che definisce le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare tale procedura contiene:

- i ruoli e responsabilità delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI), compreso il monitoraggio sulle prescrizioni richieste dai VV.FF.;
- le indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
- le modalità di tenuta e controllo dei presidi antincendio;
- le indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio.

☐ **Riunioni periodiche:** l'esistenza di un calendario che prevede riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione, nel rispetto della disciplina legale vigente.

☐ **Consultazione e comunicazione:** l'esistenza di una procedura aziendale che disciplina la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza, tale da garantire a tutti i livelli aziendali conoscenze utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro. In particolare tale procedura disciplina:

- l'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori;
- l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

☐ **Informazione e formazione:** l'esistenza di una procedura aziendale che regola il processo di formazione. In particolare tale procedura:

- definisce modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su: rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del medico competente, laddove applicabile istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
- definisce i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose);
- definisce, con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza, l'identificazione dell'ambito, i contenuti e le modalità della

formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso);

- definisce i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un Piano di Formazione su base annuale o pluriennale).

▣ **Gestione degli asset:** l'esistenza di una procedura aziendale che disciplini le attività di manutenzione/ispezione degli *asset* aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza. In particolare tali norme prevedono:

- i ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli *asset*;
- le periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli *asset* e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

▣ **Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti):** l'esistenza di una procedura che definisce ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:

- i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
- i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, apparecchiature laser, macchine);
- altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi insorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

▣ **Misura e monitoraggio delle prestazioni – cause/controversie:** l'esistenza di procedure che definiscono ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenzioso pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

5. Flussi informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV sono assegnati i seguenti compiti di vigilanza:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire, nell'ambito delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/01;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del presente Modello organizzativo ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- consultarsi periodicamente o quando necessario con il RSPP.

L'Amministratore Unico ed i componenti dei vertici apicali della Società, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale che determini una violazione ai principi comportamentali sopra descritti, indicando le ragioni della difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

La Società garantisce, coordinando tutte le strutture di propria competenza, la documentabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'OdV, in un apposito archivio, tutta la documentazione necessaria.

Delle procedure o di ogni altro documento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (emanati e di futura emanazione) dovrà darsi notizia all'Organismo di Vigilanza, che ne estrarrà copia e li conserverà nei luoghi ove è conservato il presente Modello.

SOMMARIO

1. Glossario	2
2. Prefazione	3
3. Finalità	4
4. Il sistema dei controlli	5
4.1. Standard di controllo generali	5
4.2. Standard di controllo specifici	5
5. Linee Guida di Confindustria	6

PARTE GENERALE.....6

1.2. Criteri di imputazione della responsabilità.....	6
1.3. Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo	7
1.3.1. Illecito commesso da soggetto apicale	8
1.3.2. Illecito commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale.....	9
1.4. Tipologie di reati contemplati (cd. reati presupposto)	9
1.5. L'apparato sanzionatorio	13
1.6. Vicende modificative dell'ente	14
1.7. Procedimento di accertamento dell'illecito	16
2. Modello di organizzazione, gestione e controllo di Del Conte Srl	16
2.1.1. Descrizione delle posizioni organizzative	17
2.2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Del Conte Srl	19
2.2.2. Criteri	19
2.2.3. Obiettivi	19
2.2.4. Destinatari	20
2.2.5. Funzione	20
2.3. Metodologia di predisposizione del Modello di Del Conte Srl	21
2.4. Adozione del Modello, modifiche ed integrazioni	21
3. L'Organismo di Vigilanza	22
3.1. L'Organismo di Vigilanza di Del Conte Srl	22
3.2. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza	22
3.3. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. Nomina	23
3.4. Cause di ineleggibilità, di incompatibilità, e poteri di revoca	23
3.5. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	24
4. Flussi informativi	25
4.1. Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari	25
4.2. Segnalazioni da parte di dipendenti, collaboratori o da parte di terzi	26
4.3. Modalità delle segnalazioni	26
5. Comunicazione e diffusione del Modello nel contesto aziendale e all'esterno	27
5.1. Premessa	27
5.2. Destinatari	27
5.3. Informativa ai soggetti esterni	28
6. Codice Etico	28
6.1. Premessa	28
6.2. Destinatari e ambito di applicazione del Codice Etico	29
6.3. Principi etici	29
6.4. Criteri di condotta	30
6.4.1. Le norme di comportamento	30
6.5.1. Principi etici nelle relazioni con il personale	33
6.5.2. Principi etici nei confronti di clienti e committenti	36
6.5.3. Principi etici nei confronti dei fornitori	36

6.5.4. Principi etici nei confronti delle organizzazioni sindacali	36
6.5.5. Principi etici nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici	36
6.6. Modalità e strumenti di attuazione del Codice Etico	37
6.7. Violazione del Codice Etico e sanzioni	38
7. Il sistema sanzionatorio	38
7.1. Principi generali	38
7.2. Regole generali di comportamento e criteri di assegnazione delle sanzioni	38
7.3. Misure nei confronti dell'Amministratore Unico	39
7.4. Misure nei confronti dei dipendenti Dirigenti	39
7.5. Misure nei confronti dei dipendenti	40
7.6. Misure nei confronti di consulenti, collaboratori, ed altri soggetti terzi	40
PARTE SPECIALE A	41
1. Fattispecie rilevanti – tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione e di corruzione tra privati	41
2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili	44
3. Principi generali di comportamento	45
4. Principi di attuazione dei processi decisionali	46
5. Flussi informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza	47
PARTE SPECIALE B	47
1. Fattispecie rilevanti – tipologia dei reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	47
2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili	49
3. Principi generali di comportamento	50
4. Principi di attuazione dei processi decisionali	50
5. Flussi informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza	50
PARTE SPECIALE C	51
1. Fattispecie rilevanti – tipologia dei reati contro l'industria e il commercio	51
2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili	52
3. Principi generali di comportamento	53
4. Principi di attuazione dei processi decisionali	53
5. Flussi informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza	54
PARTE SPECIALE D	54
1. Fattispecie rilevanti – tipologia dei reati societari e tributari	54
2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili	58
3. Principi generali di comportamento	58
4. Principi di attuazione dei processi decisionali	60
4.1. Protocolli specifici per la redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci e al pubblico	60
4.2. Protocolli specifici per i reati tributari	61
4.3. Protocolli specifici per le operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale	61
4.4. Gestione delle attività soggette a vigilanza di Autorità pubbliche in base alla disciplina di settore	62
5. Flussi informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza	62

PARTE SPECIALE E	63
1. Fattispecie rilevanti – tipologia dei reati concernenti l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	63
2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili	63
3. Principi generali di comportamento	63
4. Principi di attuazione dei processi decisionali	64
5. Flussi informativi e attività dell’Organismo di Vigilanza	64
PARTE SPECIALE F	64
1. Fattispecie rilevanti – tipologia dei reati relativi all’immigrazione clandestina, in materia di criminalità organizzata, di terrorismo, di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di auto riciclaggio, di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni menaci all’Autorità Giudiziaria	64
2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili	69
3. Principi generali di comportamento	70
4. Principi di attuazione dei processi decisionali	71
5. Flussi informativi e attività dell’Organismo di Vigilanza	71
PARTE SPECIALE G	72
1. Fattispecie rilevanti – tipologia dei reati contro la personalità individuale	72
2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili	73
3. Principi generali di comportamento	73
4. Principi di attuazione dei processi decisionali	74
5. Flussi informativi e attività dell’Organismo di Vigilanza	74
PARTE SPECIALE H	74
1. Fattispecie rilevanti – tipologia dei reati informatici e di trattamento illecito di dati	74
2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili	78
3. Principi generali di comportamento	78
4. Principi di attuazione dei processi decisionali	79
5. Flussi informativi e attività dell’Organismo di Vigilanza	81
PARTE SPECIALE I	82
1. Fattispecie rilevanti – tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d’autore	82
2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili	83
3. Principi generali di comportamento	83
4. Principi di attuazione dei processi decisionali	83
5. Flussi informativi e attività dell’Organismo di Vigilanza	84
PARTE SPECIALE L	84
1. Fattispecie rilevanti – tipologia dei reati ambientali	84
2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili	88
3. Principi generali di comportamento	88
4. Principi di attuazione dei processi decisionali	89
5. Flussi informativi e attività dell’Organismo di Vigilanza	90

PARTE SPECIALE M	90
1. Fattispecie rilevanti – tipologia dei reati contro la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro	90
2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili	91
3. Principi generali di comportamento	91
4. Principi di attuazione dei processi decisionali	92
5. Flussi informativi e attività dell’Organismo di Vigilanza	95

RISERVATO